

ANNO 2017/2018

Seduta XXX: lunedì 22 gennaio 2018 - pomeridiana

SOMMARIO

1. Commemorazione del signor Ugo Sadis	3725
2. Subingresso di deputato	3725
3. Sostituzione di membri di Commissioni	3725
4. Presentazione di messaggi e proposta di attribuzione a Commissioni	3725
5. Attribuzione a Commissione di iniziativa parlamentare generica.....	3728
6. Attribuzione a Commissione di petizione	3728
7. Modifica di attribuzione a Commissioni di mozioni	3728
8. Attribuzione a Commissioni di mozioni (art. 105 LGC)	3729
9. Mozione evasa	3729
10. Mozioni ritirate	3729
11. Iniziativa parlamentare elaborata ritirata.....	3730
12. Presentazione di atti parlamentari	3730
13. Risposte ad atti parlamentari	3730
14. Elezione di 27 giudici del Tribunale di appello per il periodo 1° giugno 2018/31 maggio 2028 (concorso n. 5/17)	3743
- Rapporto del 10 gennaio 2018 dell'Ufficio presidenziale GC	
15. Iniziativa parlamentare del 13 marzo 2017 presentata nella forma generica da Lara Filippini e cofirmatari "Modifica della legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP): reintroduzione della possibilità di congiunzione delle liste nelle candidature per l'elezione di Municipi, Consigli comunali, Gran Consiglio e Consiglio di Stato" - <i>Ripetizione della votazione sulle conclusioni del rapporto di maggioranza (art. 144 cpv. 2 LGC)</i>	3745
- Iniziativa parlamentare del 13 marzo 2017	
- Rapporto di maggioranza del 20 novembre 2017; relatore: Franco Celio	
- Rapporto di minoranza del 20 novembre 2017; relatore: Ivo Durisch	
16. Decreto legislativo concernente l'onorario dei membri del Consiglio di Stato.....	3746
- Rapporto del 5 dicembre 2017 n. 7422R sul Preventivo 2018; relatrice: Pelin Kandemir Bordoli	

17. Mozione del 17 febbraio 2014 presentata da Pelin Kandemir Bordoli e cofirmatari per il gruppo PS "Introdurre il formulario ufficiale obbligatorio per una maggiore trasparenza degli affitti" [3747](#)
- [Mozione del 17 febbraio 2014](#)
 - [Messaggio del 21 dicembre 2016 n. 7264](#)
 - [Rapporto di maggioranza del 15 novembre 2017 n. 7264R1; relatore: Giorgio Galusero](#)
 - [Rapporto di minoranza del 15 novembre 2017 n. 7264R2; relatrice: Michela Delcò Petralli](#)
18. Naturalizzazioni [3760](#)
- *Rapporto del 18 dicembre 2017 della Commissione petizioni e ricorsi*
19. Adeguamento della legislazione cantonale alle modifiche del Codice penale e del Codice penale militare concernente il diritto sanzionatorio, con modifiche della legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti [3761](#)
- [Messaggio del 4 ottobre 2017 n. 7437](#)
 - [Rapporto del 29 novembre 2017 n. 7437R; relatore: Maurizio Agustoni](#)
20. Chiusura della seduta e rinvio [3761](#)

PRESIDENZA: Walter Gianora, Presidente

Alle ore 14:05 il Presidente dichiara aperta la seduta, presenti 89 deputati.

Sono presenti le signore e i signori deputati:

Agustoni - Aldi - Ay - Bacchetta-Cattori - Badasci - Balli - Bang - Battaglioni - Beretta Piccoli - Bignasca - Bosia Mirra - Brivio - Buzzini - Campana - Canepa - Caprara - Casalini - Caverzasio - Cedraschi - Celio - Censi - Corti - Crivelli Barella - Crugnola - Dadò - De Rosa - Delcò Petralli - Denti - Ducry - Durisch - Farinelli - Ferrara - Ferrari - Filippini - Foletti - Fonio - Franscella - Gaffuri - Galeazzi - Galusero - Garobbio - Garzoli - Gendotti - Ghisla - Ghisletta - Ghisolfi - Gianella - Gianora - Giudici - Guerra - Guscio - Jelmini - Kandemir Bordoli - Käppeli - La Mantia - Lepori - Lurati - Lurati Grassi - Maggi - Mattei - Merlo - Minotti - Morisoli - Ortelli - Pagani G. - Pagani L. - Pagnamenta - Pamini - Passalia - Patuzzi - Pedrazzini - Peduzzi - Pellanda - Petrini - Pini - Pinoja - Polli - Pronzini - Pugno Ghirlanda - Quadranti - Ramsauer - Robbiani - Rückert - Schnellmann - Seitz - Storni - Terraneo - Viscardi - Zanini

Si è scusato per l'assenza:

Frapolli

1. COMMEMORAZIONE DEL SIGNOR UGO SADIS

GIANORA W., PRESIDENTE - Lo scorso 20 dicembre si è spento, all'età di novant'anni, l'ingegner Ugo Sadis. Esponente del partito liberale radicale, fu Consigliere di Stato dal 1971 al 1983. In tale veste diresse con grande competenza il Dipartimento delle finanze e dell'economia, e poi quello della pubblica educazione. Laureatosi in ingegneria elettronica al Politecnico di Zurigo, fu anche il primo direttore dell'Azienda elettrica ticinese. Nel ricordo del caro estinto, vi invito ad alzarvi per un attimo di raccoglimento.

2. SUBINGRESSO DI DEPUTATO

Dopo la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, sono rilasciate le credenziali di deputato al signor Daniele Casalini (Lega dei ticinesi), Lugano, che subentra alla dimissionaria Silvana Minoretti, Lugano.

3. SOSTITUZIONE DI MEMBRI DI COMMISSIONI

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 4 LGC, il Presidente comunica le seguenti sostituzioni:

- *Commissione speciale sanitaria: la signora Lisa Bosia Mirra subentra alla signora Milena Garobbio*
- *Commissione speciale tributaria: il signor Enea Petrini subentra alla signora Silvana Minoretti*
- *Commissione speciale aggregazione di Comuni: il signor Enea Petrini subentra alla signora Silvana Minoretti*
- *Commissione speciale delle bonifiche fondiarie: il signor Cleto Ferrari subentra al signor Tiziano Galeazzi*

4. PRESENTAZIONE DI MESSAGGI E PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI

n. 7465 6 dicembre 2017

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 19 settembre 2016 presentata da Nicola Pini e cofirmatari "Per un Ticino presente a Nord come a Sud: sostituiamo al più presto il Delegato ai rapporti confederali"
(alla Commissione della gestione e delle finanze)

- n. 7472 20 dicembre 2017
Richiesta di un credito complessivo netto di fr. 13'348'750.- e autorizzazione alla spesa lorda di fr. 18'190'000.- per il comparto scolastico ex-Torretta a Bellinzona
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- n. 7473 20 dicembre 2017
Richiesta di un credito di fr. 13'665'000.- per la realizzazione di nuove infrastrutture scolastiche presso la scuola media di Viganello
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- n. 7474 20 dicembre 2017
Richiesta di un credito complessivo di fr. 6'977'600.- per la terza fase dei lavori di costruzione, ristrutturazione e ampliamenti presso il comparto agrario e il Centro professionale del verde di Mezzana
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- n. 7475 20 dicembre 2017
Richiesta di un credito di costruzione di fr. 2'582'400.- per la ristrutturazione di Palazzo Reali, sede storica del Museo cantonale d'arte a Lugano (ora una delle due sedi del Museo d'arte della Svizzera italiana, Lugano)
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- n. 7476 20 dicembre 2017
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 22 settembre 2015 presentata da Fiorenzo Dadò e Alex Farinelli "Quale maggioritario e quali conseguenze?"
(alla Commissione speciale Costituzione e diritti politici)
- n. 7477 20 dicembre 2017
Richiesta di un credito d'investimento di fr. 813'000.- quale contributo alla Fondazione Diamante per la costruzione di un nuovo edificio a Gudo necessario al Laboratorio "Il Frutteto"
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- n. 7478 20 dicembre 2017
Approvazione del progetto e del preventivo per la ristrutturazione dell'Alpe Geira in Val Piumogna (miglioria integrale), comprendente gli stabili e le infrastrutture alpestri così come la strada di accesso, l'elettrificazione, gli acquedotti, il ponte, gli interventi ai corti Lambro e Sgnò e lo stanziamento del relativo sussidio complessivo massimo di fr. 1'145'950.00 a favore del Patriziato di Dalpe
(alla Commissione speciale delle bonifiche fondiarie)
- n. 7479 20 dicembre 2017
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 26 settembre 2005 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per il gruppo PS "Razionalizzare le deduzioni fiscali nella legge tributaria in modo da non favorire i redditi alti"
(alla Commissione speciale tributaria)

- n. 7480 20 dicembre 2017
Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare del 29 maggio 2017 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per la modifica della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare e per la modifica della legge sulla scuola media (docenti di lingua italiana e integrazione scolastica)
(alla Commissione speciale scolastica)
- n. 7481 20 dicembre 2017
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione dell'11 aprile 2017 presentata da Bruno Storni e cofirmatari "Per una nuova palestra a Gordola, basta palestre in zone AP/EP e capannoni industriali"
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- n. 7482 20 dicembre 2017
Legge d'applicazione del Concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale (LFun)
(alla Commissione della legislazione)
- n. 7483 20 dicembre 2017
Concessione di un credito di fr. 50'000'000.- quale contributo cantonale per la riqualifica del fondovalle di Airolo nell'ambito dei lavori di risanamento della galleria autostradale del San Gottardo (secondo tubo)
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- n. 7484 22 dicembre 2017
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 12 ottobre 2015 presentata da Lisa Bosia Mirra e cofirmatari "SHEMS (Speranza) - Accoglienza profughi" (*)
- n. 7485 9 gennaio 2018
Richiesta di un credito di fr. 1'300'000.- per l'acquisto di due natanti in sostituzione di quelli attualmente in dotazione ai Corpi pompieri di Lugano e Locarno
(alla Commissione della gestione e delle finanze)

(*) Art. 105 LGC

⁵Se il Consiglio di Stato non accetta, integralmente o parzialmente, le proposte, il mozionante può chiedere, entro 1 mese, che la mozione e il messaggio del Consiglio di Stato siano trasmessi a una Commissione che riferisce al Gran Consiglio con un rapporto entro 1 anno.

5. ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE GENERICA

Ghisletta R. e cofirmatari - 14.12.2017

Per un congedo maternità cantonale

(alla Commissione della gestione e delle finanze)

6. ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI PETIZIONE

Petizione del 16.01.2017 presentata dalla Società ticinese docenti di educazione fisica (STED) "Tutela degli elementi che concorrono alla qualità dell'educazione fisica"

(alla Commissione delle petizioni e dei ricorsi)

7. MODIFICA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI DI MOZIONI

Gianora W. e Merlini G. - 21.9.2009

Strutture di accoglienza per giovani problematici in formazione (v. messaggio del 15.04.2015 n. 7086)

(passa dalla Commissione speciale scolastica alla Commissione della legislazione)

Ay M. - 13.03.2017

Sicurezza privata in ambiti sensibili? No grazie! (v. messaggio del 23.08.2017 n. 7398)

(passa dalla Commissione della legislazione alla Commissione della gestione e delle finanze)

Polli M. e cofirmatari per il PLR - 02.06.2009

Istituzione di un archivio centrale cantonale (informatico) "Giovani e la violenza"

(passa dalla Commissione della gestione e delle finanze alla Commissione della legislazione)

Schnellmann F. e cofirmatari - 13.02.2012

Centro sociale giovanile autogestito: il Cantone torni a fare la sua parte!

La riattribuzione (passaggio dalla Commissione della gestione e delle finanze alla Commissione legislazione) è sospesa.

8. ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI MOZIONI (art. 105 LGC)

DEPUTATO/A/I	DATA	TITOLO	ART. 105 LGC (scadenza del termine per la risposta del Consiglio di Stato)	COMMISSIONE INCARICATA
Pronzini M.	21.06.2017	Istituzione di un controllo cantonale in materia sanitaria	21.12.2017	speciale sanitaria
Ghisletta R. e cof.	21.06.2017	Miglioramento del contratto di prestazione stipulato tra il Cantone e i Servizi d'assistenza e cure a domicilio commerciali al fine di favorirne la generalizzazione	21.12.2017	gestione e finanze
Ghisolfi N. e cof.	21.06.2017	Divieto di fumo presso le fermate e le stazioni dei mezzi pubblici di trasporto	21.12.2017	legislazione
Ghisolfi N. e cof.	21.06.2017	Divieto di fumo presso le entrate dei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone	21.12.2017	legislazione
Ghisolfi N. e cof.	21.06.2017	Introduzione di una norma specifica concernente il divieto di fumo nei parchi gioco e negli spazi all'aperto a disposizione di attività dedicate specificatamente a minori	21.12.2017	legislazione
Pronzini M.	11.12.2017	Leventina: i futuri grandi investimenti pubblici devono essere utilizzati per contribuire al rilancio a lungo termine della regione	Il Consiglio di Stato non intende allestire un rapporto	gestione e finanze

9. MOZIONE EVASA

Bignasca B. e Fonio G. - 19.06.2017

Criminalità organizzata: il Ticino non venga lasciato solo!
(v. messaggio del 15.11.2017 n. 7459)

10. MOZIONI RITIRATE

Celio F. - 16.02.2009

Il Cantone si interessi alla Romantica
(v. messaggio del 10.07.2013 n. 6837, pag. 3)

Galusero G. - 18.05.2015

Chiarire le procedure per la concessione di permessi di dimora
(v. messaggio del 30.08.2017 n. 7405)

Kandemir Bordoli P. e cofirmatari - 23.10.2007

Lotta alla povertà

Frapolli G. per la LEGA - 21.09.2015

EU-Svizzera STOP all'erosione della sovranità nazionale!
(v. messaggio del 6.12.2017 n. 7464)

11. INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA RITIRATA

Pinoja G. per la Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!" - 12.12.2016

Modifica degli artt. 31 e 134 della legge tributaria
(v. messaggio dell'11.07.2017 n. 7357)

12. PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

Gli atti parlamentari sono allegati alla fine del verbale della seduta (vedi p. [3762](#)).

13. RISPOSTE AD ATTI PARLAMENTARI

PRONZINI M. - Nel corso dell'ultima sessione il Consiglio di Stato ha dichiarato, in contraddizione con la legge, che non avrebbe risposto a una mia interpellanza su Argo¹. Come giustificazione aveva addotto il fatto che fino alla conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta non avrebbe più preso posizione. Settimana scorsa però il Ministro Norman Gobbi ha fatto una serie di considerazioni tramite la stampa in merito ad Argo1. Mi chiedo quindi quale sia il livello di serietà e rispetto nei confronti del Gran Consiglio. Oggi chiedo formalmente che sia data una risposta alla mia interpellanza nel corso della prossima seduta parlamentare.

Anticipo che ho depositato una nuova interpellanza² sui privilegi del Consiglio di Stato e del Cancelliere. Mi è capitato di vedere documenti che provano l'attivismo passato del Consigliere di Stato proprio per lo stesso tema. Mi auguro quindi che l'attuale Presidente del Governo, quando si tratterà di rispondere a questa seconda interpellanza, risponda chiaramente al punto 8.

¹ Vedi Seduta XXII dell'11.12.2017, p. 2714 - Interpellanza: Argo 1 - Domande rimaste senza risposta, Matteo Pronzini, 21.11.2017.

² Interpellanza: Chiarezza sui privilegi del Consiglio di Stato e del Cancelliere!, Matteo Pronzini, 10.01.2018 (vedi p. [3777](#)).

BERTOLI M., PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO - Per quanto riguarda la seconda richiesta del deputato Pronzini posso confermare che la risposta ci sarà e, siccome è lunga, sarà letta dal Vicepresidente³.

In merito alla risposta all'interpellanza su Argo1, il Consiglio di Stato resta dell'opinione che il dibattito debba essere fatto una sola volta. È vero che c'è una legge da rispettare, ma il Parlamento ha dato mandato a una Commissione d'inchiesta di tirare le somme sulla vicenda. Considerato quindi che attendiamo i risultati dell'inchiesta, le risposte non saranno eluse ma date nel quadro contestuale generale ovvero al momento della discussione sul rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta.

PRONZINI M. - Ringrazio il Presidente del Consiglio di Stato che di fatto ha ripetuto quanto già detto nel corso dell'ultima sessione. Vorrei ricordargli però che il Consigliere di Stato sedutogli accanto, la settimana scorsa, in ambito pubblico, ha fatto delle affermazioni sulla questione Argo1. Mi chiedo quindi quale sia la credibilità del Consiglio di Stato se non riesce nemmeno a coordinarsi al suo interno. Da una parte c'è chi dice che il Governo non risponderà fino alla conclusione della vicenda e dall'altra c'è chi rilascia una serie di informazioni pubblicamente. Mi domando se il Ministro Gobbi sia stato biasimato per quanto fatto la settimana scorsa. Se così non fosse, invito il Consiglio di Stato a decidersi e soprattutto a rispondere alle mie domande, altrimenti la politica e di conseguenza il Consiglio di Stato perderanno credibilità agli occhi della popolazione.

15 minuti di assenza per motivi medici = 1 giorno di malattia?⁴

Risposta all'interpellanza presentata l'11 gennaio 2018 da Raoul Ghisletta

L'interpellante si attiene al testo.

VITTA C., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA - Con l'interpellanza dell'11 gennaio scorso il deputato Raoul Ghisletta ha posto alcune domande al Consiglio di Stato concernenti in particolare il conteggio delle assenze in applicazione dell'art. 30 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti [LStip; RL 2.5.4.4] in vigore dal 1° gennaio 2018 e dell'art. 63 del regolamento dei dipendenti dello Stato [RL 2.5.4.1.1].

A titolo di premessa rilevo che l'art. 63 cpv. 2 del regolamento si riferisce al computo dei giorni di assenza con inabilità lavorativa, anche parziali, correlati a malattia, infortunio non professionale e cura medica autorizzata dal Servizio medico del personale. Non si riferisce ad altre assenze per visita medica. Per visita medica si intende invece tutte le visite mediche, anche specialistiche, che possono rendersi necessarie per accertamenti, controlli medici o terapia puntuale del caso. Queste ultime non sono computate quale giorno di assenza. Invece per cura medica autorizzata dal servizio medico del personale si intendono le cure alle quali la persona si deve sottoporre con una certa regolarità

³ Vedi pp. [3737-3743](#).

⁴ Per il testo dell'interpellanza si rinvia alla p. [3781](#).

nell'ambito di un trattamento di una patologia che determinano perciò delle assenze frequenti.

Può trattarsi di una cura medica eseguita con regolarità dal medico stesso oppure prescritta e poi delegata dal medico ad altri operatori sanitari, a condizione che essa sia riconosciuta dall'assicurazione di base contro le malattie. Casi tipici sono la fisioterapia, l'ergoterapia, l'agopuntura, la psicoterapia e altre cure mediche specifiche che devono essere eseguite in modo frequente e regolare. Trattandosi di un trattamento nell'ambito di cura per malattia o infortunio riconosciuto dalla LAMal, rispettivamente dalla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, l'assenza è gestita quale assenza giustificata da malattia o infortunio con il relativo computo dei giorni di assenza, alla stessa stregua di un'inabilità lavorativa parziale nell'ambito di malattia e infortunio. L'autorizzazione viene rilasciata dietro presentazione della necessaria documentazione medica dal servizio medico del personale che indica il numero necessario dei trattamenti prescritti, rispettivamente la durata della cura prevista, nonché la frequenza con la quale essa viene eseguita. Il servizio medico informa i dipendenti sulla modalità di gestione ottimale dell'assenza pianificabile, come previsto nell'art. 25 del regolamento.

In merito alle singole domande rispondiamo come segue:

1. Come valuta le reazioni negative che il nuovo sistema di computo dei giorni di assenza per malattia/infortuni non professionali sta suscitando tra le/i dipendenti cantonali?

Ritiene possibile prevedere una valutazione degli effetti perversi che esso crea e una sua correzione ?

Da inizio anno sono stati chiesti diversi chiarimenti sull'argomento, in particolare al Servizio medico del personale. Una volta spiegata la differenza tra il computo dei giorni di assenza correlata a visita medica e il computo invece delle assenze correlate a cure mediche autorizzate, computo identico a quello adottato per l'inabilità lavorativa parziale correlata a malattia o infortunio, i dipendenti cantonali hanno ben compreso la fattispecie. A questo proposito, in generale, è apparsa una maggiore disponibilità a voler spostare gli appuntamenti per le cure mediche frequenti, laddove possibile, in una fascia oraria che non richieda un'assenza dal lavoro. Oppure in alternativa, in caso di assenza di poco conto, giustificare l'assenza come affari privati, qualora si volesse evitare che tale assenza rientri nel computo dei giorni di assenza durante il periodo di osservazione di 900 giorni. Nel merito dei possibili effetti perversi menzionati nella domanda, non risulta chiaro a cosa si faccia riferimento. Se per effetto perverso si intende tuttavia la tendenza di dipendenti pubblici ad accumulare un'assenza temporale effettiva pari al computo giornaliero, il Consiglio di Stato, oltre a confidare nel senso di responsabilità dei dipendenti pubblici, evidenzia che per il tramite dei servizi centrali del personale, in collaborazione con il medico del personale, assicura una supervisione sulle assenze e valuterà se del caso le situazioni particolari che dovessero manifestarsi.

2. Ritiene giusto computare tra gli "eventi" di malattia/infortunio non professionale le visite mediche?

Come esposto nella premessa, le assenze correlate a visite mediche ordinarie, ad eccezione di quelle autorizzate dal servizio medico del personale, anche specialistiche, che possono rendersi necessarie per accertamenti, controlli medici o terapie puntuali del caso, non sono computate tra gli eventi di malattia e infortunio.

3. Ritiene giusto computare tra gli "eventi" di malattia/infortunio non professionale le assenze legate a visite e problemi durante la gravidanza?

Come per la domanda precedente, le assenze legate a visite mediche durante la gravidanza non sono computate tra gli eventi di malattia e infortunio. Per quanto concerne eventuali problemi durante la gravidanza che determinano un'assenza lavorativa, la stessa è computata alla stregua delle assenze per malattia.

4. Nelle statistiche sulle assenze per malattia e infortunio dei dipendenti cantonali 15 minuti di assenza giornaliera saranno calcolati d'ora in poi come 1 giorno di assenza?

Le statistiche sulle assenze, in particolare quelle riportate sul rendiconto del Consiglio di Stato manterranno la logica fin qui utilizzata, ovvero verrà calcolata la somma di tutti gli episodi di assenze in ore, riportate poi in giornate lavorative.

5. Infine nel calcolo dei 18 mesi di assenza continui o discontinui, dopo i quali l'autorità di nomina può dare la disdetta al dipendente per giustificati motivi in base all'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD, la/il dipendente che effettua 15 minuti di assenza giornaliera per motivi di malattia/infortunio è come se avesse effettuato 1 giorno di assenza oppure il calcolo continuerà a essere fatto in modo preciso, sommando le assenze parziali in una giornata lavorativa? Tale calcolo inoltre verrà fatto sommando tutte le assenze per malattia/infortunio che il dipendente ha effettuato durante la sua carriera oppure il Consiglio di Stato intende delimitare un ragionevole periodo di osservazione?

Il Consiglio di Stato conferma che il nuovo sistema di computo delle assenze previsto dalla Lstip è trasposto, per motivi di coerenza, anche al periodo di assenza di 18 mesi sanciti dall'art. 60 cpv. 3 lett. b della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti [LORD; RL 2.4.5.1]. Mi preme tuttavia evidenziare la formulazione potestativa dell'art. 60 della LORD, formulazione che conferisce al Consiglio di Stato un'autorità di nomina, un ampio potere di apprezzamento e decisionale. Le valutazioni saranno pertanto esperite come nel passato soppesando attentamente tutti gli elementi in gioco e non limitandosi al solo criterio temporale che, seppur indicativo, non è determinante ai fini delle valutazioni finali. Il Governo si riserva tuttavia un certo rigore nei casi di manifesto abuso. Per quanto concerne la retroattività temporale delle valutazioni, evidenziamo che la LORD non definisce nello specifico una data di riferimento a partire dalla quale si debba iniziare a computare le assenze cumulate ai fini del calcolo, considerando tuttavia che un periodo certamente ragionevole, ma non delimitato a priori, può estendersi su più anni a ritroso.

Soddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.

Un tuffo in Paradiso ... forse!⁵

Risposta all'interpellanza presentata il 1° gennaio 2018 da Sara Beretta Piccoli

BERETTA PICCOLI S. - Sono venuta al pulpito perché ritengo, come il deputato Pronzini, che questo Governo, e non solo esso, non stia rispettando le leggi. Inoltre, non mi sono vestita di rosa a caso, ma ho scelto questo colore per protesta perché non siamo l'unica Nazione nella quale il popolo non è più contento della gestione della politica.

In materia edilizia, la cosa assurda nel nostro Cantone è che anche solo per cambiare una finestra di un rustico o per tinteggiare un edificio bisogna inoltrare notifiche di costruzione che devono essere approvate dal Consiglio di Stato ed essere conformi al piano regolatore. Un iter decisamente complicato. Nel caso della domanda di costruzione oggetto dell'interpellanza siamo confrontati con un progetto di un palazzo di nove piani che deturperà tutto il paesaggio di Paradiso, Comune che ha visto il proprio paesaggio venire fortemente deturpato a causa di interessi che vanno al di là dell'interesse pubblico. Nell'edificio che si vuole costruire, non come da progetto o come si vuole vendere, non vi sarà un albergo, e quindi non sarà promosso il turismo locale, ma saranno costruiti appartamenti di lusso, una mera speculazione fondiaria. Tengo a ricordare che i residenti presenti nel Comune di Paradiso sono per tre quarti stranieri e che solo un quarto della totalità dei cittadini è rappresentato da persone domiciliate. Contro il progetto in questione sono pendenti quattordici opposizioni. Non si esclude che coloro che si oppongono possano giungere fino al Tribunale federale. Nelle ultime due settimane è stata lanciata una petizione che ha già raccolto oltre 3'100 firme.

Non entro nel merito dello spazio occupato dalla futura costruzione che, da quanto ho potuto appurare, visto che le informazioni del Comune di Paradiso sono pervenute solo stamattina, dovrebbe corrispondere praticamente alla totalità del sedime. Parte della costruzione poi sarà fatta sul lago. Ora, il lago è demanio pubblico e ricordo che due terzi delle rive del lago di Lugano sono in mano a privati e il terzo rimanente o è accessibile al pubblico a pagamento o non è raggiungibile. Ribadisco che non sono rispettate le leggi.

Settimana scorsa è arrivato il Rapporto al Gran Consiglio sull'aggiornamento delle Linee direttive 2015-2019; a pagina 93 è ribadita l'importanza di porre «*la necessaria attenzione sulla qualità del nostro territorio*» (fatto che non è avvenuto quando, per esempio, si è deciso di costruire l'inceneritore nel Piano di Magadino) e vi si possono leggere anche espressioni come «*fattori come la particolarità e la bellezza del paesaggio (...) strategie per garantire la qualità di vita (...) assicurarne una crescita sostenibile*». Non stiamo facendo questo in Ticino e sicuramente non a Paradiso. Inoltre, nel Rapporto si legge anche della «*necessità di riorientare la pianificazione territoriale, migliorare spazi urbani industriali per una maggiore qualità di vita*». Non stiamo facendo neppure questo poiché si sta costruendo ovunque e non nell'ottica di una migliore qualità di vita dei cittadini. Sempre nello stesso rapporto si legge, a pagina 104 punto d., della volontà di sviluppare «*una strategia cantonale non escludendo la vendita e l'acquisto di sedimi nell'ottica di sviluppo economico a tutela paesaggistica*». Ritengo che sia importante restituire il territorio e le rive dei laghi ai nostri cittadini. Tengo a precisare che in questo momento si stanno violando più leggi, alcune delle quali sono federali. Mi aspetto quindi una pronta reazione da parte del Governo.

⁵ Per il testo dell'interpellanza si rinvia alla p. [3772](#).

ZALI C., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - Quello che si può o non si può costruire è determinato dalle leggi, che sono approvate alla fine di un processo partecipativo democratico nel quale i deputati del Gran Consiglio svolgono un ruolo importante.

In merito al progetto particolare oggetto dell'atto parlamentare, segnalo che l'istanza edilizia citata dalla deputata Beretta Piccoli, gravata da numerose opposizioni, è tuttora pendente ed è al vaglio dei servizi cantonali competenti. La decisione che sarà adottata dal Municipio del Comune di Paradiso sarà suscettibile di impugnazione da parte degli opposenti, rispettivamente dell'istante, a dipendenza dell'esito. Ciò premesso – e avuto riguardo al fatto che il Consiglio di Stato è autorità di ricorso e che quindi, come tale, sarà in futuro chiamato a dirimere i gravami, visto che si annunciano già a questo stadio ricorsi fino al Tribunale federale – in questo momento è semplicemente istituzionalmente inopportuno entrare nel merito delle domande da lei poste, pena l'impossibilità di adempiere al nostro predetto mandato istituzionale.

Insoddisfatta l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.

Strada del San Giacomo, progetto ancora d'attualità?

Risposta all'interpellanza presentata l'11.12.2017 da Franco Celio

L'interpellante si attiene al testo.

ZALI C., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - La risposta alle domande poste è "no". Si tratta di una strada dall'insufficiente interesse pubblico e dall'elevato costo a carico interamente del Cantone.

CELIO F. - Mi reputo parzialmente soddisfatto della risposta data dal Consigliere di Stato che entra poco nel merito.

Parzialmente soddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.

Richiesta di una soluzione immediata e rispettosa dei cittadini del Gambarogno⁶

Risposta all'interpellanza presentata il 12 gennaio 2018 da Cleto Ferrari

FERRARI C. - Mi permetto di sottolineare l'importanza dell'interpellanza. Ricordo infatti che molti giovani che risiedono nel Gambarogno da lunga data si trovano in difficoltà a causa della difficile situazione della navigazione del Lago Maggiore. Giovani che si recano

⁶ Per il testo dell'interpellanza si rinvia a p. [3789](#).

al liceo o al lavoro a Locarno, anziché usare il battello devono oggi percorrere altre tratte per l'andata e il ritorno. È una situazione che dà fastidio, soprattutto sapendo che ci sono linee di battelli appositamente create per aiutare i frontalieri. Qui stiamo parlando di studenti e giovani ticinesi che sono stati momentaneamente abbandonati dallo Stato e che si devono arrangiare, nell'incertezza totale sul futuro. Mi chiedo se il Consiglio di Stato non possa organizzare provvisoriamente una navetta per questi giovani.

La lista delle ingiustizie subite dal Gambarogno è lunga e tocca anche la linea ferroviaria. L'interesse del Cantone e anche della Confederazione sembrerebbe quello di far passare dal Gambarogno tutte le merci in viaggio attraverso l'Europa.

Le risposte che desidero sentire oggi devono proporre soluzioni concrete perché la gente del Gambarogno è stufa di venire dopo i frontalieri.

ZALI C., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - L'interpellanza del deputato Ferrari è di toni polemici e difficilmente accettabili da parte dell'Esecutivo. Nelle due pagine iniziali si fa una lunga premessa poco legata alle domande che seguono. Ecco le risposte:

- Conosciamo tutti le traversie attuali della tratta in questione, non si può certo dire che il Consiglio di Stato sia rimasto inattivo alla notizia che il concessionario italiano non avrebbe proseguito questo servizio. Era nostra ferma intenzione avere il servizio operativo per il 1° gennaio 2018, ciò non è stato purtroppo possibile a causa dei motivi che avrete letto sulla stampa. È previsto che lo stesso collegamento sia rimesso in servizio dal prossimo 1° marzo 2018. Non siamo riusciti a dare continuità al servizio e non è stato possibile, né è stato ritenuto opportuno cercare di introdurre un servizio sostitutivo di battello per un breve periodo transitorio.
- Il Consiglio di Stato persegue una politica rispettosa di tutti i cittadini del Cantone, indipendentemente dalla regione in cui si abitano. Per il trasporto pubblico del Gambarogno rilevo che la regione fruisce di regolari collegamenti bus e ferroviari che però risultano molto poco utilizzati dalla popolazione. Per quanto concerne il collegamento lacuale si tratta di un disservizio provvisorio che dovrebbe prendere fine presto e ci adopereremo in tal senso.

FERRARI C. - Un disservizio che dura da più di due mesi è un grande disservizio. Ascona possiede dei battelli che usa per organizzare le uscite sulle isole di Brissago, perché non utilizzare quelli per portare provvisoriamente i giovani studenti al liceo?

A me dà fastidio che dei giovani del Gambarogno non siano trattati almeno alla stessa stregua dei frontalieri e che loro stessi dicano di voler andare a vivere in Italia per essere trattati meglio.

Torno sull'utilizzo dei mezzi di trasporto nel Gambarogno. Ne abbiamo già parlato ma ripeto che si tratta di un problema di orari. Appare ovvio che le FFS desiderano utilizzare la linea per il trasporto di merci e non di passeggeri.

Chiarezza sui privilegi del Consiglio di Stato e del Cancelliere!⁷

Risposta all'interpellanza presentata il 10 gennaio 2018 da Matteo Pronzini

PRONZINI M. - Ringrazio il Presidente del Consiglio di Stato perché, grazie alle risposte datemi durante la seduta di Gran Consiglio del 14 dicembre 2017, ho approfondito il tema a partire dal 1999. La storia dei rimborsi è infatti lunga. Nel 1999 il Consiglio di Stato sosteneva che alle richieste di forfait dovevano essere allegate le spese effettive, nel senso che poteva esservi un sistema forfettario ma doveva avere un collegamento con la realtà. Questo lo diceva il Governo, come lo diceva anche la legge, poiché altrimenti vi sarebbe stato un camuffamento di parte dello stipendio. In quell'anno il riferimento era al Consiglio di Stato e al Cancelliere.

Nel 2001 – dopo la presentazione di un atto parlamentare⁸ dei colleghi socialisti tra i quali risulta esservi anche l'allora deputato Manuele Bertoli e la richiesta di due deputati⁹ che proposero addirittura di avviare una procedura civile nei confronti del Consiglio di Stato per recuperare quanto illegalmente percepito – fu elaborato un disegno di legge da parte del Consiglio di Stato e nel relativo messaggio¹⁰ si diceva giustamente che era inopportuno che il Consiglio di Stato legiferasse per sé, cosa che mi sembra abbastanza logica, visto che siamo in una repubblica e non in una monarchia. Nel rapporto di maggioranza del 1° marzo 2005¹¹, sottoscritto anche dai colleghi Bacchetta-Cattori e Beltraminelli, si ribadiva che il Consiglio di Stato non poteva decidere per sé. Il rapporto di minoranza¹² allestito dall'allora deputata Marina Carobbio includeva il Cancelliere, mentre il rapporto di maggioranza solo il Consiglio di Stato. Il Gran Consiglio accolse il rapporto di maggioranza e, di conseguenza, risulta che la questione del Cancelliere, che riceveva già allora indennità, non fosse del tutto a norma di legge (dei due rapporti fu accolto quello che escludeva il Cancelliere).

Mi permetto di fare un appunto al Consiglio di Stato a proposito della sua lettera del 27 dicembre 2017 poiché essa è imprecisa: evidentemente il Governo non cita la persona interessata poiché ciò fa parte della filosofia di fare poca pubblicità, infatti il Cancelliere non riceve 5'000 franchi come indicato bensì 6'000.

Un altro aspetto che metto in evidenza è che l'attuale nota a protocollo non è valida poiché non è stata sottoposta all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio (UP): il Consiglio di Stato non può decidere per sé e la nota del 2016 – insisto perché è abbastanza importante – non è stata sottoposta all'UP e di conseguenza non è valida. Dal 2011 al 2016 vi è stato un assalto alla diligenza da parte del Consiglio di Stato nel senso che senza alcuna competenza, esso ha deciso di concedere ai Consiglieri di Stato che finiscono il mandato altri due mesi di stipendio e, in più, un regalo di 10 mila franchi.

⁷ Per il testo dell'interpellanza si rinvia a p. [3777](#).

⁸ [Interrogazione n. 97.99](#): *Chiarezza sui vantaggi e rimborsi spesa dei Consiglieri di Stato*, Raoul Ghisletta e cofirmatari, 15.09.1999.

⁹ Pretesa di risarcimento presentata il 13 dicembre 1999 da Raoul Ghisletta e Giuseppe Arigoni per violazione dell'art. 7 della legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato, che regola il rimborso spese dei Consiglieri di Stato, a seguito dell'adozione del regolamento interno sui diritti di carica del Consigliere di Stato del 5 maggio 1999.

¹⁰ [Messaggio n. 5137](#): *Disegno di modifica della legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963*, 04.07.2001.

¹¹ [Rapporto di maggioranza n. 5137 R1](#) del 1° marzo 2005.

¹² [Rapporto di minoranza n. 5137 R2](#) del 1° marzo 2005.

Un ulteriore aspetto importante è che i Consiglieri di Stato non hanno alcun diritto di tenere i regali: voi avete messo giustamente sotto torchio una dipendente per 50-70 franchi e vi tenete regali il cui valore è sconosciuto e non vi è alcuna competenza del Cancelliere.

Ogni Consigliere di Stato ha deciso di darsi 300 franchi al mese per le spese telefoniche: ognuno di noi utilizza il telefono e questa cifra mi sembra eccessiva. Molti alti funzionari hanno un telefono di servizio: vorrei sapere se anche qualche Consigliere di Stato ha un telefono di servizio, sperando che non percepisca di conseguenza i 300 franchi.

L'ultimo aspetto sono i 5'000 franchi di spese per Direzione: il Dipartimento delle istituzioni ha una spesa di 20 mila franchi – quindi 15 mila illegali – e vorrei capire se sono già disponibili i dati del 2017.

Ascolterò le risposte del Governo e in seguito valuterò se sarà necessaria una discussione generale o altro su un tema molto delicato e di lunga storia.

ZALI C., VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO - Ecco le risposte, dopo la lunga esposizione delle domande.

1. *Da un'attenta lettura delle due Note a protocollo testé citate, si evince che invero una parte non irrilevante delle spese professionali che i Consiglieri di Stato e il Cancelliere dello Stato sono chiamati ad affrontare non rientra nei forfait di 15'000, rispettivamente 6'000 franchi loro corrisposti (v. in particolare le esclusioni di cui al punto 2 della Nota a protocollo del 20 aprile 2011). Si deve quindi supporre che tali spese vengano pagate direttamente dallo Stato tramite fattura intestata a quest'ultimo o rimborsate all'interessato dietro presentazione dei relativi giustificativi.*

1.1. *Qual è la modalità adottata?*

Entrambe quelle menzionate.

1.2. *Esiste un rendiconto dettagliato di queste fatture o dei rimborsi effettuati a favore dei singoli Consiglieri di Stato o del Cancelliere?*

No.

1.3. *A quali voci di spesa si attinge?*

A dipendenza del genere di spesa sostenuta esse sono attribuite alle rispettive voci contabili presso la Cancelleria o i rispettivi Dipartimenti.

1.4. *A quanto ammontano in totale, sull'arco di un anno, detti pagamenti o rimborsi?*

L'ammontare complessivo di dette spese dipende dall'attività svolta durante l'anno e dagli oneri generati dall'assunzione di ruoli particolari, per esempio per quanto concerne la Presidenza del Consiglio di Stato. In media per Dipartimento dette spese si possono valutare ad alcune migliaia di franchi.

1.5. *Come si spiega, in particolare, che nel Consuntivo 2016 la voce di spesa CRB.100-31700002 "Spese di rappresentanza", attinente alla direzione del Dipartimento delle istituzioni, presenta un importo pari a 20'028.06 franchi, ovvero il quadruplo dell'importo massimo consentito al punto 2 della Nota a protocollo del 20 aprile 2011? (A titolo di paragone, gli importi riguardanti la medesima voce di spesa per gli altri Dipartimenti sono i seguenti: Dipartimento della sanità e della socialità: 3'185.10*

franchi; Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport: 2'471.55 franchi; Dipartimento del territorio: 1'651.95 franchi; Dipartimento delle finanze e dell'economia: 5'690.65 franchi).

Dipende dall'organizzazione interna dei Dipartimenti. Presso il Dipartimento delle istituzioni (DI) parte delle spese di rappresentanza è centralizzata a livello di Dipartimento. In quest'ottica segnaliamo che circa un terzo delle spese della Direzione del DI concerne contributi per l'organizzazione delle giornate di istruzione dei funzionari dirigenti del Dipartimento.

1.6. Per chiarezza si prega di precisare, anche sulla scorta di esempi concreti, in quali casi i trasporti, i pasti, le bevande e i pernottamenti nell'ambito di una missione ufficiale (in Ticino o fuori Cantone) di un Consigliere di Stato o del Cancelliere dello Stato rientrano nei suddetti forfait, e in quali casi invece non vi rientrano.

Si rinvia al punto 2 della Nota a protocollo 43/2011 che presenta un elenco sufficientemente esaustivo al proposito.

1.7. Nello specifico, e sempre per chiarezza, si prega di indicare se le spese per colazioni, pause caffè, pranzi o cene in sede o altrove (con partecipazione di funzionari e/o persone esterne all'Amministrazione cantonale) rientrano o no nei suddetti forfait. Che ne è degli eventi organizzati dai singoli Dipartimenti (aperitivi, cerimonie di commiato ed eventuali omaggi a funzionari partenti, eccetera.)?

Se le spese sono legate a eventi particolari inerenti ai compiti istituzionali come sedute di lavoro o incontri con persone esterne all'Amministrazione cantonale nell'ambito dello svolgimento della funzione di Direttore di Dipartimento, esse non rientrano nel forfait.

1.8. Il punto n. 2c della Nota a protocollo del 20 aprile 2011 esclude dai forfait di 15'000, rispettivamente 6'000 franchi, "la fornitura di bevande per consumazioni presso le Direzioni dipartimentali". Si chiede di precisare se tali forniture sono unicamente riferite all'accoglienza di ospiti presso le Direzioni, rispettivamente presso lo Studio del Cancelliere, oppure se riguardano anche il consumo quotidiano da parte del Direttore del Dipartimento, rispettivamente del Cancelliere, e dei loro stretti collaboratori?

Il punto 2c della Nota a protocollo del 20 aprile 2011 non fornisce purtroppo un'indicazione chiara al riguardo. Queste spese concernono principalmente la ricezione di ospiti interni o esterni ma non escludono alcune consumazioni interne alla Direzione dipartimentale o allo Studio del Cancelliere.

2. Qual è, precisamente, la base legale su cui poggia il forfait di 6'000 franchi destinato al Cancelliere dello Stato secondo il punto 2 della Nota a protocollo del 12 luglio 2016?

Si chiede di citare, al riguardo, un articolo di legge e non un documento prodotto dal Consiglio di Stato stesso, essendo pacifico che tali forfait devono poter trovare qualche fondamento in una legge formale. Si rammenta, in proposito, che l'art. 24 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip) del 23 gennaio 2017 dispone che «le norme che regolano il diritto e l'ammontare delle indennità di trasferta, di picchetto, di servizio festivo e notturno sono stabilite in un apposito regolamento», non essendo quindi ammesse "norme speciali" come

curiosamente indicato nel citato scritto del Consiglio di Stato ai deputati del 27 dicembre 2017.

L'art. 327a cpv. 2 del Codice delle obbligazioni stabilisce nell'ambito del diritto privato, applicabile quale diritto suppletorio ai dipendenti dello Stato ex art. 87 LORD, il principio dell'ammissibilità del rimborso forfettario. La decisione del Governo di accordare al Cancelliere un forfait invece del rimborso effettivo è stata presa dalla medesima autorità che ha approvato il regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011. Questa norma particolare potrà essere integrata direttamente nel menzionato regolamento in occasione di una sua prossima revisione.

3. *Si chiede, inoltre, di indicare con precisione la base legale in forza della quale il punto 2 della Nota a protocollo del 12 luglio 2016 estende i "diritti di carica" dei Consiglieri di Stato al Cancelliere, il quale – è doveroso ricordarlo – non è un magistrato del potere esecutivo bensì un funzionario ai sensi della legislazione sul personale dello Stato.*

Il Cancelliere non è al beneficio dei medesimi diritti di carica dei Consiglieri di Stato. In occasione di una prossima revisione dell'atto si dovrà distinguere meglio la posizione del Consigliere di Stato da quella del Cancelliere. L'applicazione al Cancelliere del punto 1.1. della Nota a protocollo, unitamente al forfait di cui si è detto nella risposta alla domanda 2, risponde comunque al principio dell'assunzione delle spese da parte del datore di lavoro, nonché alla necessità di mettere il più alto funzionario dello Stato nelle migliori condizioni di potere esercitare la sua funzione che prevede non irrilevanti aspetti di rappresentanza.

4. *Come si giustifica, al giorno d'oggi, il forfait di 300 franchi mensili a copertura delle spese di telefono cellulare, previsto al punto 1.1.i della Nota a protocollo del 12 luglio 2016?*

- 4.1. *È stato verificato (almeno in termini di plausibilità) che i beneficiari di tale forfait siano tuttora chiamati ad affrontare spese telefoniche, riferite a comunicazioni di carattere esclusivamente professionale, per un ammontare approssimativo di 300 franchi mensili?*
- 4.2. *Se così non fosse, non ritiene il Consiglio di Stato che la concessione di un simile beneficio (corrispondente a 3'600 franchi annui) equivalga a un elemento di salario dissimulato e configuri pertanto una violazione dell'art. 59 cpv. 1 lett. I della Costituzione cantonale, a tenore del quale la fissazione della retribuzione dei magistrati e dei dipendenti dello Stato è di competenza del Gran Consiglio?*

La norma è stata ripresa da quelle precedentemente in vigore senza particolari analisi o verifiche.

5. *Non ritiene il Consiglio di Stato che il problema esposto al punto 4 varrebbe anche per i forfait di 15'000 franchi, rispettivamente 6'000 franchi, di cui al punto 1 della presente interpellanza, qualora non fosse reso almeno plausibile che le spese professionali incorse dagli interessati, e non altrimenti rimborsate, raggiungano o comunque si avvicinino a tali cifre?*

- 5.1. *Sono state fatte stime o verifiche al riguardo?*

- 5.2. *Se così fosse, il Consiglio di Stato è pregato di renderle accessibili.*

Risposta globale: no.

6. *Ritiene il Consiglio di Stato che esista una base legale sufficiente atta a giustificare quanto previsto al punto 1.2 della Nota a protocollo del 12 luglio 2016, e reso applicabile anche al Cancelliere dello Stato giusta il punto 2 del medesimo documento, ovvero:*
 - 6.1. *i due mesi di salario supplementari concessi ai Consiglieri di Stato e al Cancelliere dello Stato al termine del loro mandato?*
 - 6.2. *il dono, di un valore sino a 10'000 franchi, previsto per gli stessi al termine del loro mandato?*
 - 6.3. *In particolare, come valuta il Consiglio di Stato la compatibilità di tali privilegi con il citato art. 59 cpv. 1 lett. I della Costituzione cantonale?*

Risposta globale: sì, per il che appare evasa anche la questione della costituzionalità, atteso che il termine di "privilegi" è utilizzato in modo fuorviante dall'interpellante. Si ribadisce la volontà di distinguere meglio in futuro la posizione del Consigliere di Stato da quella del Cancelliere.

7. *In relazione ai quesiti di cui ai punti da 1 a 6 della presente interpellanza, sono state effettuate verifiche, puntuali o sistematiche, da parte del Controllo cantonale delle finanze?*
 - 7.1. *Se fosse il caso, si chiede, in virtù della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011, di rendere accessibili i relativi rapporti ed eventuali prese di posizione da parte dei Dipartimenti o della Cancelleria dello Stato negli ultimi 15 anni.*

La domanda sarà evasa nel quadro dell'applicazione della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011.

8. *A tutt'oggi, i due mesi di salario supplementari previsti al termine del mandato, conformemente al punto 1.2 della Nota a protocollo del 12 luglio 2016 sono stati corrisposti agli ex Consiglieri di Stato e agli ex Cancellieri indipendentemente dalle circostanze della cessazione del loro mandato (dimissioni, mancata rielezione, pensionamento, decesso)?*
 - 8.1. *Si chiede di riassumere compiutamente la casistica relativa alle ultime quattro legislature e di precisare altresì se il salario dei due mesi successivi alla scadenza del mandato è stato corrisposto anche nei casi in cui il Consigliere di Stato o il Cancelliere partente abbia percepito la rendita pensionistica sin dal giorno successivo alla cessazione delle proprie funzioni.*

La norma, codificata nel 1999, è stata attuata da quel momento per i Consiglieri che hanno terminato il mandato nel corso delle ultime quattro legislature. Si rammenta che secondo l'art. 17 della legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 il diritto alle previdenze decorre dal primo giorno del mese per il quale l'onorario non viene più corrisposto. Per i due membri del Governo deceduti durante il mandato, le rendite per i superstiti sono state calcolate a partire dal decesso senza pagamento dei mesi di salario supplementari. Il Cancelliere che ha terminato la sua attività nel 2016 ha beneficiato dei due mesi supplementari, ma questa regola sarà rivista con la già menzionata revisione orientata a distinguere meglio la posizione del Cancelliere da quella del Consigliere di Stato.

9. *Per quanto riguarda "il dono, di un valore sino a 10'000 franchi" al termine del mandato, si chiede di indicare le tipologie e l'ammontare dei doni corrisposti a Consiglieri di Stato o Cancellieri partenti nel corso delle ultime quattro legislature*

Si tratta in linea di massima di stampe o riproduzioni di temi cari ai Consiglieri, già di proprietà dello Stato. Tre Consiglieri hanno invece richiesto e ottenuto un importo in contanti.

10. *I privilegi di cui al punto 1.1 della Nota a protocollo del 12 luglio 2016 (e, in particolar modo, l'uso del veicolo dello Stato) sono concessi al singolo Consigliere di Stato o al Cancelliere unicamente nell'ambito di missioni ufficiali oppure anche al di fuori del contesto ufficiale per attività (magari anche ricreative) non strettamente connesse all'esercizio della funzione?*

10.1. *Esiste un documento che fissa criteri al riguardo?*

10.2. *Esiste un controllo (sotto forma di rendiconto dettagliato) dell'uso che viene fatto di dette risorse?*

10.3. *L'uso del veicolo dello Stato è concesso al Consigliere di Stato, rispettivamente al Cancelliere, anche per il tragitto domicilio-residenza governativa?*

10.4. *Se sì, sempre oppure in determinate circostanze o a determinate condizioni?*

Le agevolazioni a cui si fa cenno nella domanda sono connesse con l'esercizio della funzione, che spazia in vari campi e settori. L'uso del veicolo dello Stato non è previsto per il tragitto casa-residenza governativa, salvo quando esso è in relazione con trasferte connesse con la funzione. Il punto 1.1.a della Nota a protocollo 103/2016 fissa i criteri per l'uso del veicolo dello Stato.

11. *Il Nota Bene in fondo al punto 1.1 della Nota a protocollo del 12 luglio 2016 indica che «gli omaggi ricevuti a titolo personale restano al singolo Consigliere di Stato». Per effetto del punto 2 del medesimo documento, ciò vale anche per il Cancelliere dello Stato. Se ne deduce che il Governo non abbia ritenuto di dover sottoporre i propri membri e il Cancelliere dello Stato alla regolamentazione relativa all'accettazione di doni o omaggi da parte di terzi (privati o enti di diritto pubblico), alla quale soggiacciono invece i funzionari dello Stato.*

In particolare, non risulterebbe applicabile ai Consiglieri di Stato e al Cancelliere il limite di 50 franchi per l'accettazione di un dono, stabilito all'art. 20 cpv. 2 del Regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (corrispondente all'art. 20 cpv. 1 del previgente Regolamento del 2 luglio 2014); di ciò può dare conferma il Consiglio di Stato?

11.1. *Come si giustifica questa discrepanza?*

11.2. *I Ministri e l'alto funzionario che li affianca non dovrebbero dare l'esempio in materia?*

L'interpellante si fonda una volta ancora sull'errata premessa secondo cui i Consiglieri di Stato sarebbero dei funzionari. L'effettuazione e l'accettazione di doni nella veste di Consigliere di Stato avviene entro i limiti della consuetudine tra autorità istituzionali, la quale non può tuttavia fungere da esempio nella malintesa accezione dell'interpellante. Per quanto riguarda il Cancelliere si ribadisce che in occasione di una prossima revisione dell'atto si dovrà distinguere meglio la posizione del Consigliere di Stato da quella di Cancelliere.

PRONZINI M. - Non sono soddisfatto. Propongo alcune osservazioni. Sulla questione del Cancelliere ogni volta il Vicepresidente Zali ha riferito che «*appena faremo la revisione modificheremo*»: vi è un imbarazzo di fondo perché evidentemente siete in "fuori gioco". In merito alla questione dei forfait ripeto che deve esserci un collegamento con le spese effettive ma nelle risposte non è stato fornito alcun elemento che mostra tale collegamento. In merito alla questione del telefono: il Consiglio di Stato non ha ripreso una norma in uso perché prima del 2016 nella Nota a protocollo citata non figurava nulla in merito al telefono, per cui è stata messa dopo, ma se prima ricevevate 300 franchi senza avere una base, neanche nel regolamento, è ancora più grave. Mi chiedo, prendendo come esempio il telefono, se i Consiglieri di Stato non si sentono un po' in imbarazzo a dovere "giocare" su 300 franchi.

Medesima osservazione sulla questione dei due mesi di stipendio e dei regali. Prendiamo atto che alcuni Consiglieri di Stato si sono fatti dare un importo in franchi. In particolare, in merito ai doni: il Consiglio di Stato deve dare l'esempio ai propri dipendenti, ed è gravissimo che i membri del Governo si tengano doni che non sappiamo neppure quali sono perché non è stato detto.

Le risposte sono estremamente superficiali. Non sono soddisfatto e molto probabilmente presenterò un atto parlamentare per chiedere che il Controllo cantonale delle finanze approfondisca il tema perché trovo che la situazione sia estremamente grave e mi vergogno per voi per come è stata gestita: dimostrate che non vi è grande autorevolezza da parte vostra su questa questione; mi sembra valga il detto "fate quello che dico ma non quello che faccio".

Insoddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.

14. ELEZIONE DI 27 GIUDICI DEL TRIBUNALE DI APPELLO PER IL PERIODO 1° GIUGNO 2018/31 MAGGIO 2028 (CONCORSO N. 5/17)

Rapporto del 10 gennaio 2018

Ai sensi dell'art. 88 LGC, si procede alla votazione a scrutinio segreto per l'elezione dei 27 giudici del Tribunale di appello.

Il Presidente comunica che la signora Marisa Alfier ha ritirato la propria candidatura.

Primo scrutinio (maggioranza assoluta dei votanti)

Schede distribuite:	89
Schede rientrate:	89

Risultato:	
Schede bianche:	0
Schede nulle:	1

- Annovazzi Mattia	11
- Augugliaro Giovanni	9
- Bernasconi Giorgio A.	74
- Borla Manuel	10
- Bozzini Damiano	52
- Campello Fulvio	73
- Cassina Matteo	72
- Cattaneo Daniele	78
- Celio Giovanni	73
- Ermani Mauro	72
- Fiscalini Antonio	70
- Giani Enrico	76
- Grisanti Luca	68
- Guffi Raffaele	70
- Iazeolla Carlo	8
- Item Rosa	77
- Jaques Charles	69
- Lardelli Franco	71
- Martignoni Polti Brenno	26
- Mini Mauro	69
- Mondada Alessandra	15
- Olgiati Angelo	28
- Pagnamenta Amos	74
- Pedroli Andrea	67
- Pessina Matea	67
- Ranzanici Ivano	74
- Roggero-Will Giovanna	67
- Socchi Sarah	69
- Solcà Claudia	8
- Stefani Damiano	74
- Tattarletti Giovan Maria	65
- Verda Chiocchetti Francesca	48
- Verzasconi Flavia	72
- Villa Marco	77
- Walser Werner	77

Risultano pertanto eletti le signore e i signori: Bernasconi Giorgio A. - Bozzini Damiano - Campello Fulvio - Cassina Matteo - Cattaneo Daniele - Celio Giovanni - Ermani Mauro - Fiscalini Antonio - Giani Enrico - Grisanti Luca - Guffi Raffaele - Item Rosa - Jaques Charles - Lardelli Franco - Mini Mauro - Pagnamenta Amos - Pedroli Andrea - Pessina Matea - Ranzanici Ivano - Roggero-Will Giovanna - Socchi Sarah - Stefani Damiano - Tattarletti Giovan Maria - Verda Chiocchetti Francesca - Verzasconi Flavia - Villa Marco - Walser Werner

15. INIZIATIVA PARLAMENTARE DEL 13 MARZO 2017 PRESENTATA NELLA FORMA GENERICA DA LARA FILIPPINI E COFIRMATARI "MODIFICA DELLA LEGGE SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI POLITICI (LEDP): REINTRODUZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI CONGIUNZIONE DELLE LISTE NELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DI MUNICIPI, CONSIGLI COMUNALI, GRAN CONSIGLIO E CONSIGLIO DI STATO"

Rapporti di maggioranza e di minoranza del 20 novembre 2017

Ai sensi dell'art. 144 cpv. 2 LGC, avendo ottenuto parità di voti nella seduta del 12 dicembre 2017¹³, si procede alla ripetizione della votazione sulle conclusioni del rapporto di maggioranza della Commissione della legislazione che sono accolte con 42 voti favorevoli, 39 contrari e 2 astensioni. L'iniziativa è pertanto respinta.

Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC)

Si pronunciano a favore:

Agustoni M. - Bacchetta-Cattori F. - Battaglioni F. - Beretta Piccoli S. - Brivio N. - Caprara B. - Cedraschi A. - Celio F. - Censi M. - Crugnola G. - Dadò F. - De Rosa R. - Farinelli A. - Ferrara N. - Fonio G. - Franscella C. - Gaffuri S. - Galusero G. - Garzoli G. - Gendotti S. - Ghisla S. - Ghisolfi N. - Gianella A. - Giudici A. - Jelmini L. - Käppeli F. - Mattei G. - Pagani L. - Pagani G. - Pagnamenta P. - Passalia M. - Patuzzi M. - Pedrazzini A. - Peduzzi P. - Pellanda G. - Pini N. - Polli M. - Pronzini M. - Quadranti M. - Schnellmann F. - Terraneo O. - Viscardi G.

Si pronunciano contro:

Aldi S. - Ay M. - Badasci F. - Balli O. - Bang H. - Bignasca B. - Buzzini B. - Campana F. - Casalini D. - Caverzasio D. - Corti G. - Ducry J. - Durisch I. - Ferrari C. - Filippini L. - Galeazzi T. - Garobbio M. - Ghisletta R. - Guerra M. - Guscio L. - Kandemir Bordoli P. - La Mantia L. - Lepori C. - Lurati I. - Lurati Grassi T. - Maggi F. - Minotti M. - Morisoli S. - Ortelli M. - Pamini P. - Petrini E. - Pinoja G. - Pugno Ghirlanda D. - Ramsauer P. - Robbiani M. - Rückert A. - Seitz G. - Storni B. - Zanini A.

Si astengono:

Delcò Petralli M. - Merlo T.

¹³ Vedi Seduta XXIV del 12.12.2017, p. 2960.

16. DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE L'ONORARIO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI STATO

Rapporto del 5 dicembre 2017 n. 7422R

Ai sensi dell'art. 133 LGC, le deliberazioni parlamentari si svolgono nella forma del dibattito ridotto.

Conclusioni del rapporto della Commissione della gestione e delle finanze: si invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di legge annesso al rapporto medesimo.

Messa ai voti, la proposta di rinvio dell'oggetto in Commissione della gestione e delle finanze, formulata dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio è accolta con 80 voti favorevoli e 1 astensione.

Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC)

Si pronunciano a favore:

Agustoni M. - Aldi S. - Bacchetta-Cattori F. - Badasci F. - Balli O. - Battaglioni F. - Beretta Piccoli S. - Bignasca B. - Bosia Mirra L. - Brivio N. - Buzzini B. - Campana F. - Canepa L. - Caprara B. - Casalini D. - Caverzasio D. - Cedraschi A. - Celio F. - Censi M. - Corti G. - Crivelli Barella C. - Crugnola G. - Dadò F. - De Rosa R. - Delcò Petralli M. - Ducry J. - Durisch I. - Farinelli A. - Ferrara N. - Ferrari C. - Filippini L. - Foletti M. - Fonio G. - Franscella C. - Gaffuri S. - Galeazzi T. - Galusero G. - Garobbio M. - Garzoli G. - Gendotti S. - Ghisla S. - Ghisolfi N. - Gianella A. - Giudici A. - Guerra M. - Guscio L. - Jelmini L. - Kandemir Bordoli P. - Käppeli F. - La Mantia L. - Lepori C. - Lurati I. - Lurati Grassi T. - Maggi F. - Minotti M. - Morisoli S. - Ortelli M. - Pagani G. - Pagani L. - Pagnamenta P. - Pamini P. - Passalia M. - Pedrazzini A. - Peduzzi P. - Pellanda G. - Petrini E. - Pini N. - Pinoja G. - Polli M. - Pugno Ghirlanda D. - Quadranti M. - Ramsauer P. - Robbiani M. - Rückert A. - Schnellmann F. - Seitz G. - Storni B. - Terraneo O. - Viscardi G. - Zanini A.

Si astiene:

Mattei G.

17. MOZIONE DEL 17 FEBBRAIO 2014 PRESENTATA DA PELIN KANDEMIR BORDOLI E COFIRMATARI PER IL GRUPPO PS "INTRODURRE IL FORMULARIO UFFICIALE OBBLIGATORIO PER UNA MAGGIORE TRASPARENZA DEGLI AFFITTI"

Messaggio del 21 dicembre 2016 n. 7264

Ai sensi dell'art. 133 LGC, le deliberazioni parlamentari si svolgono nella forma del dibattito ridotto.

Conclusioni del rapporto di maggioranza della Commissione della legislazione: si invita il Gran Consiglio a respingere la mozione.

Conclusioni del rapporto di minoranza della Commissione della legislazione: si invita il Gran Consiglio ad accogliere la mozione.

È aperta la discussione.

GALUSERO G., RELATORE DI MAGGIORANZA - Pur essendo per natura una persona piuttosto accomodante, fatico a comprendere perché si sia voluto anticipare la discussione attorno a questo tema: probabilmente il motivo è stata la presenza in tribuna dei rappresentanti della Federazione della Svizzera italiana dell'Associazione svizzera degli inquilini. È lecito farlo e mi sta bene. Tuttavia si tenga conto che così facendo si crea un precedente che ci obbligherà a procedere allo stesso modo ogniqualvolta siederanno in tribuna persone interessate a particolari oggetti previsti dall'ordine del giorno.

Ciò detto, porto l'adesione del gruppo liberale radicale al rapporto di maggioranza.

Le attuali disposizioni federali in materia accordano ai Cantoni la facoltà di adottare l'introduzione del formulario sugli affitti in caso di penuria di alloggi. È un'eventualità che per il momento in Ticino non sembra verificarsi. Gli ultimi dati a disposizione mostrano infatti che nel nostro Cantone vi è un record di alloggi sfitti, ciò che ha indotto la maggioranza commissionale a ritenere inopportuna l'introduzione del formulario in questione. Già oggi infatti esiste la possibilità di conoscere l'ammontare della pigione pagata dal precedente inquilino. L'introduzione del formulario costituirebbe un freno alla libertà contrattuale. Non dimentichiamo che il diritto locatario è una materia assai complessa che genera parecchie cause legali. Il formulario invocato creerebbe inoltre un lavoro amministrativo notevole: non a caso anche le Camere federali hanno respinto la richiesta che ne chiedeva l'introduzione.

La maggioranza della Commissione ritiene pertanto sufficiente la facoltà accordata al Governo di introdurre il formulario in situazioni di penuria di alloggi. In quel caso ci mostreremo particolarmente attenti affinché si proceda in tal modo.

Vi invitiamo perciò a dar seguito alla proposta del Governo respingendo la mozione e approvando il rapporto di maggioranza.

DELCÒ PETRALLI M., RELATRICE DI MINORANZA - Saluto anch'io i rappresentanti dell'Associazione degli inquilini rammentando che in Svizzera la maggioranza della popolazione non è proprietaria dell'appartamento che occupa ma vive in affitto. È perciò importante risolvere i problemi legati a questa particolare situazione.

Con la mozione in esame i deputati Pelin Kandemir Bordoli e cofirmatari chiedono di rendere obbligatorio il formulario ufficiale, già previsto dal nostro Codice delle obbligazioni (CO).

Si tratta di un formulario in cui figurano il canone di locazione proposto e quello pagato dal precedente inquilino e, in caso di aumento rispetto al canone precedente, i motivi dell'aumento.

Il formulario va presentato dal proprietario prima della conclusione del contratto di locazione. Lo scopo della proposta è quello di garantire una maggiore trasparenza degli affitti contribuendo in tal modo a contenere i canoni di locazione richiesti sul mercato immobiliare ticinese che, come sappiamo, sono in costante crescita.

Secondo il parere del Consiglio di Stato la mozione va respinta essenzialmente per tre motivi, già evocati anche dal collega Galusero nell'intervento che mi ha preceduto:

- la proposta costituisce un'ingerenza nella libertà contrattuale delle parti;
- già oggi il conduttore dispone di sufficienti mezzi legali per conoscere e contestare la pigione convenuta contrattualmente;
- l'introduzione del suddetto modulo comporterebbe un onere amministrativo supplementare e un sovraccarico di lavoro per le autorità giudiziarie.

La minoranza della Commissione non condivide il parere del Consiglio di Stato e propone invece di accogliere la mozione.

Attualmente il Codice delle obbligazioni già permette ai Cantoni di introdurre l'obbligo del formulario ufficiale in caso di penuria di alloggi (art. 270 cpv. 2 CO). Questa facoltà, dettata dalla necessità di contenere i canoni di locazione in situazione di penuria di alloggi, è stata recepita anche dal nostro Cantone che l'ha ripresa nell'art. 4 cpv. 3 della legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto del 24 giugno 2010 [RL 3.3.2.1.4]: tuttavia non è mai stata applicata.

Il formulario ufficiale non rappresenta una novità essendo già stato introdotto in sette Cantoni: Zurigo, Nidvaldo, Zugo, Friburgo, Vaud, Neuchâtel e Ginevra. Chi di voi ha dei figli che studiano all'Università avrà avuto modo di avere tra le mani e apprezzare questo formulario che permette di sapere in anticipo quale sarà il canone di locazione e decidere poi se firmare o meno il contratto. Io stessa l'ho molto apprezzato.

Di regola il formulario va consegnato prima o contemporaneamente alla conclusione del contratto: a questo punto l'interessato può scegliere. Se sceglie di firmare il contratto la sua situazione sarebbe regolata dalle disposizioni legali già in essere. Infatti l'art. 270 cpv. 1 CO permette all'inquilino (anche a quelli che non hanno visto il formulario ufficiale) di contestare e correggere in via giudiziaria la pigione concordata. L'unica differenza è che nel caso del formulario ufficiale, l'inquilino verrebbe informato automaticamente prima o contemporaneamente alla stipula del contratto consentendogli, se sarà il caso, di rifiutarsi di sottoscriverlo. Non c'è quindi alcuna differenza sostanziale nei diritti del conduttore con o senza formulario. Non si capisce quindi come il formulario ufficiale possa influire sulla libertà contrattuale delle parti, come afferma il Consiglio di Stato.

Come detto il formulario può essere introdotto dai Cantoni in caso di penuria di alloggi, anche a livello regionale. Il Cantone Ticino tuttavia non ha legiferato sui criteri di calcolo per determinare un'eventuale penuria di alloggi anche a livello regionale.

Secondo i dati statistici a disposizione, attualmente anche in Ticino sembrerebbe esserci

piuttosto un fenomeno di sovrappiù di alloggi. In termini percentuali l'aumento dei locali vuoti fra il 2014 e il 2015 è stato del 23.7%, mentre fra il 2015 e il 2016 la percentuale risulta del 22.4%.

Dai dati statistici disponibili, non è tuttavia possibile stabilire se, malgrado la febbre edificatoria subita dal nostro Cantone, esista a livello regionale una penuria di abitazioni, in particolare di appartamenti a pigione moderata accessibili alla maggioranza della popolazione.

In tal senso, prima di respingere la mozione in oggetto sarebbe stato auspicabile esperire un'indagine più approfondita del mercato immobiliare, sia per regione sia per tipologia di locali sfitti. Del resto lo stesso Consiglio di Stato ammette nel suo messaggio la necessità di *«monitorare regionalmente il mercato dell'alloggio»*.

Al di là della possibilità di applicare già oggi l'art. 270 cpv. 2 CO adottando un formulario ufficiale – un'opportunità nemmeno approfondita dal Consiglio di Stato – l'introduzione di questo documento è utile, che vi sia o meno una situazione di penuria di alloggi.

Infatti, a detta della minoranza della Commissione:

- il formulario garantisce il principio di trasparenza nei confronti della parte più debole del contratto, ossia l'inquilino;
- il formulario, e i dati in esso contenuti, possono servire da riferimento per eventuali e susseguenti vertenze relativamente all'aumento o alla diminuzione del canone di locazione;
- il formulario può servire per contenere l'aumento delle pigioni.

L'Associazione svizzera degli inquilini ha denunciato l'aumento costante delle pigioni che non si giustifica visto i tassi d'interesse ipotecari costantemente in diminuzione. Inoltre tali aumenti avvengono spesso in occasione del cambio di conduttore.

L'aumento delle pigioni è stato rilevato anche dal rapporto presentato nel mese di aprile 2016 dalla società di consulenza immobiliare Wüest Partner SA. Secondo tale studio il Canton Ticino ha registrato un forte aumento delle pigioni. Oggi il nostro Cantone sembra costituire un'eccezione alla tendenza al ribasso registrato in buona parte della Svizzera, in quanto non è previsto un calo degli affitti. D'altro canto per il Ticino si registra una limitata disponibilità di alloggi soprattutto nella città di Lugano, ciò che porta a un innalzamento continuo degli affitti e a uno spostamento della popolazione verso il Bellinzonese, dove in effetti l'attività edilizia ha subito negli ultimi anni un'accelerazione mai conosciuta, con effetti non ancora verificabili, a parte la cementificazione del territorio.

Il formulario infine può servire a migliorare i dati statistici e quindi a migliorare il monitoraggio del mercato dell'alloggio, anche e soprattutto a livello distrettuale.

In merito alla conformità con il diritto superiore, la minoranza commissionale non ha dubbi. Innanzitutto è bene ribadire che se ci fosse un adeguato, costante e dettagliato monitoraggio del mercato dell'alloggio (anche a livello distrettuale) sarebbe possibile già oggi rendere obbligatorio il formulario, almeno per alcune regioni del Ticino, tra cui ad esempio il Luganese.

Ma anche se tale penuria non fosse accertata, la minoranza commissionale ritiene che la richiesta dei mozionanti andrebbe comunque accolta per i motivi già esposti in precedenza, senza per questo violare il diritto federale.

La finalità della mozione si inserisce perfettamente nello spirito che sottende tutto il diritto di locazione che, come il diritto del lavoro, serve a proteggere la parte più debole al contratto, in questo caso l'inquilino.

Già oggi la nostra legislazione protegge gli inquilini da pigioni ingiustificate, consentendo loro di contestarle sia all'inizio sia durante la locazione. Inoltre prevede l'obbligo di un formulario ufficiale in occasione di alcuni cambiamenti contrattuali (per esempio gli

aumenti di pigioni). Non si propone perciò nulla di tanto nuovo e rivoluzionario.

D'altra parte, contrariamente a quanto afferma il Consiglio di Stato, l'art. 256a CO non soddisfa la richiesta dei mozionanti. Infatti tale disposto di legge presuppone l'esistenza di un rapporto di locazione precedente, mentre il formulario, così come inteso dai mozionanti ma anche dai sette Cantoni che lo hanno adottato, è reso obbligatorio anche in occasione di una prima locazione.

Infine, la trasparenza iniziale garantita dall'obbligo del formulario evita di avviare inutili cause civili in materia di locazione e facilita l'evasione delle pratiche relative a eventuali aumenti o diminuzioni di pigioni. In tal senso, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio di Stato, l'obbligo del formulario può sgravare, e non aggravare, il lavoro delle autorità giudiziarie.

In conclusione, la minoranza commissionale vi chiede di accogliere la mozione. In questo caso sarebbe auspicabile intraprendere un primo passo procedendo a un monitoraggio del mercato dell'alloggio sull'intero territorio cantonale.

Concludo ricordando che il mio gruppo aderisce al rapporto di minoranza.

GENDOTTI S., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PPD+GG - Saluto anch'io i rappresentanti dell'Associazione degli inquilini. L'intento della mozione della collega Kandemir Bordoli è quello di introdurre il formulario ufficiale obbligatorio per una maggiore trasparenza degli affitti. Come ha ricordato anche il collega Galusero, a livello nazionale il Parlamento ha respinto l'introduzione di tale formulario, lasciando la competenza ai Cantoni. Alcuni di essi, sette per essere precisi, hanno fatto uso di tale facoltà introducendo il formulario. La maggior parte della Commissione ritiene inutile l'introduzione nel nostro Cantone del formulario, perché già oggi l'art. 256a del Codice delle obbligazioni permette al conduttore di ottenere informazioni sulla pigione concordata con il conduttore precedente. La trasparenza sugli affitti è dunque già garantita.

È vero che è una facoltà del conduttore, e non un obbligo del locatore, richiedere e, di conseguenza, fornire tali informazioni. Ad ogni modo, in caso di penuria di abitazioni, il Governo può dichiarare obbligatorio l'uso del modulo ufficiale per la conclusione di un nuovo contratto di locazione. Considerato che in Ticino non vi è una penuria di abitazioni, bensì un notevole aumento negli ultimi anni degli appartamenti sfitti e che il conduttore è già sufficientemente tutelato, l'introduzione del formulario appare un inutile carico burocratico.

Ne consegue che il gruppo popolare democratico, unitamente alla maggioranza dei membri della Commissione della legislazione, aderisce al rapporto del collega Galusero che chiede di respingere la mozione, approvando in tal modo il messaggio del Consiglio di Stato.

LEPORI C., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PS - Ho già salutato i rappresentanti dell'Associazione degli inquilini mentre stavano distribuendo un interessante volantino con cui ci invitavano ad approvare la mozione che effettivamente merita di essere sostenuta.

Essa chiede al Consiglio di Stato di introdurre, da subito, il formulario o il modulo ufficiale obbligatorio in cui siano contenuti, oltre ai dati sull'affitto precedente, anche le motivazioni che determinano il cambiamento intervenuto, solitamente corrispondente a un aumento della pigione.

Più volte si è ripetuto che esiste già l'art. 256a del CO che così recita: *«il conduttore può altresì chiedere che gli sia comunicato l'ammontare del corrispettivo del precedente*

rapporto di locazione». Già oggi l'inquilino, ovvero il conduttore, fin dall'inizio può richiedere un'informazione che il proprietario, come abbiamo sentito, può considerare, a torto o a ragione, un'invasione della sua libertà di contrattazione. D'altra parte sulla base dell'art. 270 egli può sempre contestare la liceità della pigione dinnanzi all'autorità di conciliazione, entro 30 giorni dalla consegna del contratto ai sensi degli articoli 269 e 269a del Codice delle obbligazioni.

Cos'è l'art. 269? È il reddito sproporzionato. Come fa un inquilino a sapere se la pigione che deve pagare rappresenta un reddito sproporzionato? Deve conoscere il vecchio ammontare della pigione, i motivi del suo aumento, le migliorie che sono state effettuate, in altre parole i motivi invocati dal proprietario per giustificare la nuova pigione affinché non sia considerata un reddito sproporzionato.

Nel messaggio del 2015 che voleva introdurre l'obbligo per tutta la Svizzera di utilizzare moduli ufficiali identici per tutti i Cantoni, il Consiglio federale affermava che *«le modifiche proposte creano più trasparenza e hanno un effetto di contenimento sui prezzi degli alloggi. In tutta la Svizzera sarà infatti obbligatorio comunicare al conduttore subentrante la pigione del suo predecessore motivando un eventuale aumento»*.

Purtroppo l'anno scorso la proposta del Consiglio federale non è stata approvata dal Parlamento. Come a suo tempo si era paventato, lo sviluppo di certi partiti che si definiscono di centro e di destra ha comportato degli svantaggi per la maggior parte della popolazione che in gran parte è composta da inquilini. Sottolineo che l'idea del Consiglio federale non avrebbe comportato un aumento poiché il solo fatto di dover spiegare un aumento avrebbe indotto molti a riconoscere se le ragioni illustrate fossero realmente motivate dai maggiori costi, pertanto senza proporre un reddito sproporzionato.

È vero che in Ticino la legge prevede (come era stato previsto anche a livello federale) che in caso di penuria di abitazioni il Consiglio di Stato può dichiarare obbligatorio l'uso del modulo ufficiale, in tutto o in parte del territorio cantonale. Anche se generalmente si ritiene che non vi è penuria di alloggi, in realtà mancano dati certi sul numero di abitazioni a disposizione e sul livello delle pigioni: in particolare non si sa se gli eventuali appartamenti sfitti abbiano una pigione moderata o comunque accettabile. Per questo la norma vigente non è mai stata applicata.

È possibile che il numero degli appartamenti sfitti sia aumentato: ciò non significa tuttavia che non vi sia penuria di abitazioni a pigioni ragionevoli. Nel suo messaggio il Consiglio federale menziona un grafico molto interessante: se nel 1996 il livello degli affitti a Ginevra, nell'area del lago, aveva un indice di riferimento pari a 100, nel 2014 il livello degli affitti era salito a 205, cioè più che raddoppiato. In questa triste classifica la Sùdschweiz, ossia il Ticino, è seconda: siamo passati da 100 a 145 con un aumento del 45%. In altre regioni gli aumenti si sono situati tra il 17 e il 37%. Per questo motivo anche in Ticino occorre limitare o lottare contro la tendenza all'aumento.

Il rapporto di minoranza e la collega Delcò Petralli hanno ben spiegato perché sarebbe opportuno introdurre il modulo: esso è necessario, utile e vantaggioso per le cittadine e i cittadini ma anche per lo Stato che potrebbe così raccogliere informazioni in quest'ambito. Le pigioni pesano in modo eccessivo sul bilancio familiare: molti sono confrontati con stipendi esposti al dumping, oppure minacciati da licenziamenti e da nuove forme di lavoro precario e poco pagato.

A nostro parere la raccolta di informazioni sull'importo pagato dall'inquilino precedente e sulle motivazioni di un eventuale aumento della pigione contribuisce alla trasparenza del mercato e in nessun modo può essere considerata un eccesso burocratico o un limite inaccettabile per la libertà di contratto. Ricordo che il reddito sproporzionato è già proibito da un articolo del Codice delle obbligazioni.

Per questi motivi vi invito a sostenere il rapporto di minoranza.

PAMINI P., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO LA DESTRA - Se acquistate un'automobile d'occasione difficilmente pretendete di conoscere il prezzo pagato dal vecchio proprietario. Se viaggiate in aereo difficilmente potete pretendere o ha senso chiedere il prezzo pagato da chi ha occupato il posto prima di voi o, addirittura, sapere quanto ha pagato chi vi sta seduto accanto. La stessa cosa vale se salite su un treno delle FFS: chi siede accanto a voi potrebbe viaggiare con un altro tipo di biglietto, magari internazionale, oppure beneficiare di uno sconto oppure viaggiare con una carta giornaliera o altro ancora. Perché cito questi esempi? Perché la decisione di viaggiare con quel treno, con quell'automobile o con quell'aereo non dipende da quanto pagano gli altri passeggeri bensì dall'importanza che noi attribuiamo a quel bene e da quanto siamo disposti a pagare per utilizzarlo.

Il mercato dell'alloggio in Ticino è completamente distorto dallo statalismo regnante. Per fortuna esistono ancora alcune sacche di mercato – e in effetti si parla ancora di mercato dell'alloggio – ma le distorsioni sono ben evidenti. La distorsione maggiore è quella di regolamentare l'evoluzione degli affitti seguendo l'evoluzione dei costi, quando l'inquilino rimane nell'appartamento

L'evoluzione del prezzo di un'automobile, di un vestito o dei microfoni che stiamo utilizzando non ha nulla a che fare con i costi di produzione bensì con quanto il mercato è disposto a pagarli. Caso mai, se i costi di produzione cambiano, gli offerenti, soprattutto in un regime di concorrenza, avranno margine di abbassare i prezzi per incrementare il numero di clienti o saranno obbligati ad aumentare i prezzi per scongiurare il fallimento.

Non dico che i costi non giochino nessun ruolo nella formulazione di un prezzo, ma ovviamente il prezzo non è la diretta conseguenza di un costo bensì della disponibilità di pagamento.

È chiaro che la sinistra, che probabilmente è rimasta affezionata a "Il Capitale" di Marx, appoggia le sue idee su queste teorie economiche. Karl Marx, nella sua teoria del valore lavoro, asseriva che il giusto prezzo è il costo di produzione, da cui desunse la teoria dello sfruttamento dei lavoratori.

Tuttavia 120 anni fa alcuni economisti artefici della cosiddetta svolta marginalista – William Stanley Jevons, Leon Walras e Carl Menger – hanno spiegato invece che il prezzo ha a che fare con la teoria del valore soggettivo, vale a dire con quanto il cliente è disposto a pagare.

Visto che il mercato dell'alloggio è parecchio distorto, esistono da qualche parte delle valvole di sfogo per evitare che il mercato scoppi. Dal momento che l'evoluzione dei canoni d'affitto è regolamentata, come qualcuno poc'anzi accennava, queste valvole di sfogo vengono attivate al momento del cambiamento di inquilino. È quella infatti l'occasione di adattare il canone di affitto ai nuovi equilibri del mercato, ove per mercato si intendono anche le singole realtà di quartiere.

Non sto a giudicare se sia opportuno o meno che i prezzi cambino in una certa direzione o se sia o meno opportuno promuovere costruzioni di lusso: è una decisione che prenderà il proprietario fondiario ed eventualmente il Comune.

La valvola di sfogo diventa allora il cambiamento di inquilino, in realtà provocato dalla regolamentazione del canone di affitto; anzi – fatto ancora peggiore – la valvola di sfogo diventa lo strumento delle grandi innovazioni poiché, soprattutto in presenza di inquilini di lunga data, si trasforma nel meccanismo che permette al proprietario di un immobile di letteralmente gettare fuori di casa i propri locatari per ottenere la scusante di adattare i

prezzi. Infatti, una volta che per via politica legislativa i prezzi sono stati collegati ai costi, per aumentare la propria rendita fondiaria occorre aumentare i costi, generando una situazione di cui approfittano anche i costruttori.

È stato detto che il diritto dell'inquilino di conoscere il canone di affitto precedente figura nel Codice delle obbligazioni. È dunque un diritto che già esiste e lo scopo della proposta in discussione è semplicemente quello di rafforzare questo orientamento.

Dalle mie parole avrete capito che noi rappresentanti dell'UDC-Area liberale siamo contrari a promuovere ulteriormente un orientamento che riteniamo fondamentalmente sbagliato e addirittura contrario all'interesse degli inquilini. Bisogna infatti rendersi conto che un blocco degli affitti rallenta automaticamente il mercato immobiliare e, soprattutto, gli investimenti immobiliari e, di conseguenza, anche l'incentivo a edificare laddove magari si registra una penuria di affitti.

D'altro canto anche collegare l'affitto corrente o più precisamente l'attuale canone di locazione (giuridicamente l'affitto infatti è qualcos'altro) a quello precedente genera un problema che emergerà a breve termine nei prossimi anni.

Le ultime statistiche, pubblicate recentemente anche sulla stampa, indicano che si sta progressivamente assistendo a una sovraofferta di alloggi, soprattutto in Ticino.

Non a caso si può constatare una diminuzione delle vendite immobiliari provocata dall'aumento dei prezzi degli immobili: vi è il rischio di una bolla immobiliare generata dalla politica distorsiva dei tassi di interesse promossa dalla Banca nazionale, come dall'intenso andamento della costruzione immobiliare che, in questi ultimi anni, ha generato una sovraofferta di alloggi rispetto alla domanda, il che non necessariamente porterà a una diminuzione degli affitti. Se è vero che negli ultimi anni gli affitti sono aumentati, è altrettanto vero che ora sono in diminuzione.

Scorrendo le statistiche – parlo anche da proprietario fondiario – si scopre che effettivamente il rendimento non è più così allettante come lo era qualche anno fa e anche la possibilità di locare diventa vieppiù difficile. Per esperienza diretta ho potuto appurare che non di rado succede che alcuni oggetti rimangono sfitti per mesi interi: a quel punto il proprietario deve decidere se diminuire il canone di affitto.

Chiedo pertanto ai colleghi della sinistra se sono disposti a obbligare il nuovo inquilino a pagare il vecchio canone di affitto quando il mercato sta ormai scontando una sovraofferta di alloggi: come in alcuni casi si può constatare i prezzi degli alloggi sono in diminuzione.

Il gruppo a cui appartengo si pronuncerà deciso in favore del rapporto del collega Galusero rivolgendo un pensiero particolare alla distorsione di uno dei mercati più importanti per la vita di tutti i cittadini e le cittadine del Ticino, ossia il mercato immobiliare.

PRONZINI M., INTERVENTO A NOME DEL MPS-PC - Ascolto sempre con interesse gli interventi del collega Pamini, che considero un avversario di classe pur senza dividerne le opinioni. È un deputato intelligente che elabora riflessioni sui temi su cui interviene.

Ritengo estremamente ingiusto che dei proprietari fondiari possano decidere in merito al prezzo dell'affitto e in generale sui beni di prima necessità, tra cui segnatamente la propria casa. Sono beni che dovrebbero essere accessibili a tutti gratuitamente, anche grazie a un consistente intervento da parte dell'ente pubblico.

Rassicuro tuttavia il collega che, perlomeno per quanto mi riguarda, non siamo rimasti fermi a "Il Capitale" di Marx. La nostra riflessione su come riuscire a sovvertire lo Stato è proseguita e l'economista Ernest Mandel è uno dei nostri punti di riferimento.

Ciò detto è un peccato che l'intervento del collega Lepori non abbia avuto l'attenzione che si meritava perché ha riassunto molto bene le ragioni che portano a sostenere il rapporto di minoranza.

Come ricordava la collega Delcò Petralli, nel nostro Paese la maggioranza della popolazione è inquilina. Oltre ad essere inquilina però la maggioranza della popolazione è anche salariata, il che mostra una sorta di suddivisione in classi nel senso che inquilini e salariati sono fondamentalmente la stessa cosa.

Dal punto di vista legislativo nel nostro Paese il settore della locazione, come anche quello del lavoro, è purtroppo ancora troppo debole e sottosviluppato. Le tutele a difesa degli inquilini e dei salariati sono estremamente limitate.

Un altro aspetto di cui occorre tener conto è che per la stragrande maggioranza della popolazione le spese per l'affitto e la Cassa malati sono tra le più gravose. Oggigiorno quasi la metà di uno stipendio di una famiglia se ne va per pagare l'affitto e i premi di Cassa malati.

Purtroppo da un Parlamento come il nostro molto legato, per diverse ragioni, agli ambienti padronali, uscirà un voto negativo su questo modesto atto.

Paradossalmente tra alcuni mesi questo stesso Parlamento approverà la più grande speculazione immobiliare degli ultimi cinquant'anni sul nostro territorio che il connubio città di Bellinzona, Cantone e Ferrovie federali intendono realizzare. È un tema di cui certamente si tornerà a parlare.

In previsione della quasi certa bocciatura della proposta, il nostro invito è quello di lanciare un'iniziativa su questo tema che tra la popolazione rischia di ottenere un successo ben maggiore. In aula il gioco è ormai truccato.

DELCÒ PETRALLI M., RELATRICE DI MINORANZA - Quando il collega Pamini, che peraltro stimo, afferma che l'introduzione del formulario impedisce al proprietario di adeguare l'affitto dimostra di non conoscere bene il diritto di locazione. Già oggi infatti, senza formulario, l'inquilino può contestare l'affitto riferendosi all'importo pagato dall'inquilino precedente. Esistono del resto criteri ben precisi per calcolare un canone d'affitto adeguato. Il suo paragone poi tra la locazione di un appartamento e l'acquisto di un biglietto aereo o di un'automobile è addirittura sconcertante.

Tutti abbiamo bisogno di un tetto sopra la testa, soprattutto se abbiamo dei figli, mentre acquistare un biglietto aereo o un'automobile non è certo un'assoluta necessità. La questione va perciò ridimensionata.

La collega Gendotti ha sottolineato nel suo intervento l'esistenza di una sovraofferta di locali destinati all'affitto. Non sappiamo in realtà se l'affermazione sia corretta o meno perché manca una statistica precisa. I dati a disposizione infatti non differenziano tra locali messi in vendita e locali sfitti e, tra questi, non si dice quali rimangono sfitti perché troppo vetusti per essere rilocati.

Inoltre, come ha ricordato anche il collega Lepori, l'art. 256a CO impone praticamente all'inquilino di sottoscrivere prima il contratto e in seguito chiedere di poter conoscere il precedente contratto di affitto. In caso di rifiuto del proprietario o di un affitto spropositato l'inquilino si vedrà costretto a intentare una causa.

Non ha quindi fondamento il timore espresso dal collega Galusero secondo cui l'introduzione del formulario incentiverà le cause giudiziarie già troppo numerose. Anche senza l'introduzione del formulario la giustizia viene intasata di cause per conoscere l'ammontare dei precedenti canoni d'affitto.

Di fatto però l'art. 256a CO viene utilizzato raramente per timore di rovinare i rapporti con il proprietario dell'appartamento e complicarsi la vita.

Approviamo perciò l'introduzione del formulario che non porta nessuna rivoluzione e tanto meno muta radicalmente i diritti dell'inquilino: esso attribuisce semplicemente all'inquilino la possibilità di scegliere se sottoscrivere consapevolmente un contratto di affitto.

LEPORI C. - L'intervento del collega Pamini merita una risposta. La collega Delcò Petralli ha già sottolineato l'assurdità dei paragoni tra la casa e i voli in aereo. Alla domanda se Marx sia apprezzabile o meno rispondo senza esitazione di sì. Non conosco invece gli economisti citati da Pamini, ma i nostri interessi culturali sono evidentemente diversi.

Si potrebbe aprire un dibattito fondamentale per stabilire se l'alloggio debba far parte di un libero mercato – lo dico da proprietario immobiliare che affitta appartamenti – o se la proprietà terriera e fondiaria in genere sia eticamente e filosoficamente giustificabile.

Sono però riflessioni filosofiche che non interessano il dibattito odierno.

Il vero problema è sapere se la pigione debba o meno fondarsi sul costo reale del proprietario, dove tra i costi figurano anche gli oneri finanziari. A tal proposito ricordo che tutte le cooperative di abitazioni – un importante modello abitativo di cui in questi giorni se ne è parlato anche sulla stampa e che mi auguro possa prendere piede anche in Ticino – basano le loro pigioni sui costi effettivi.

Non è una stramberia marxista o una questione in stile Stato sovietico: è il Codice delle obbligazioni che lo dice. Suppongo però che il collega consideri la Svizzera uno Stato socialista.

L'art. 269 CO definisce abusive le pigioni con un reddito sproporzionato. L'art. 269a CO elenca i criteri perché le pigioni non risultino abusive. Non sono abusive quelle che si situano nei limiti di quelle in uso nelle località e nel quartiere. Nessuno vuole infatti il sistema degli affitti bloccati che impedisce investimenti e migliorie nella sostanza edilizia.

Non sono abusive le pigioni giustificate dal rincaro dei costi o da prestazioni supplementari del locatore che naturalmente risultano costose.

Nel caso di costruzioni recenti gli aumenti sono giustificati quando rientrano nei limiti del reddito lordo compensante i costi. In altre parole, la pigione dovrebbe essere legata in qualche modo ai costi che il proprietario ha dovuto affrontare e sta affrontando per mantenere l'appartamento in ordine e nella situazione in cui si trova.

È un concetto basilare della regolamentazione del mercato dell'alloggio che fortunatamente non è libero ma è regolato dal Codice delle obbligazioni.

In conclusione, l'introduzione del modulo obbligatorio semplifica e rende più facile la sorveglianza di queste regole e l'informazione sul numero di appartamenti sfitti e sulla loro pigione.

Siamo del resto sempre in attesa del Piano cantonale degli alloggi.

Se al termine del voto parlamentare, che avrà presumibilmente un esito negativo, l'Associazione degli inquilini vorrà lanciare un'iniziativa su questo tema il nostro partito è pronto a sostenerla.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Il Consiglio di Stato ha tenuto in sospeso l'evasione della mozione visto che a Berna era in corso il dibattito attorno alla proposta del Consiglio federale di rendere obbligatorio a livello nazionale l'uso del formulario oggetto della mozione in discussione. La modifica proposta non ha tuttavia

superato lo scoglio delle Camere federali: sia il Consiglio nazionale, nel luglio 2016, sia il Consiglio degli Stati, nell'autunno 2016, hanno infatti bocciato la proposta.

Solo dopo questa decisione il Consiglio di Stato ha affrontato il tema. Dopo una vivace discussione all'interno del collegio governativo è scaturita una posizione critica e negativa nei confronti della mozione in ragione di tutte le sensibilità rappresentate, in particolare quella del suo presidente.

Il dibattito appena concluso ha evidenziato come gli argomenti già messi in luce nel messaggio governativo siano comunque prevalenti anche a seguito delle decisioni del legislatore federale. Non si vuole negare la trasparenza, ma vi è la necessità di potere o dovere intervenire quando la penuria di abitazioni è dimostrata.

Se è vero che da un lato manca una base legale formale dal punto di vista della legge di applicazione, dall'altro è anche vero che esistono gli strumenti di intervento.

Prima di rilasciare il suo messaggio, il Governo ha raccolto tutte le informazioni in tema di alloggi dall'Ufficio statistica e dal DSS, che è il Dipartimento competente in tema di alloggio.

Il settore dell'alloggio resta un settore molto sensibile. Taluni Cantoni, ad esempio il Canton Ginevra, hanno addirittura istituito uno specifico Dipartimento.

Nel nostro Cantone la politica degli alloggi attuata negli anni Ottanta e Novanta è progressivamente in calo: tuttavia il tema delle pigioni moderate è sempre di attualità.

Vi invitiamo pertanto a sostenere il rapporto di maggioranza che dà seguito al messaggio del Governo. Invitiamo inoltre il Parlamento a riflettere sul fatto che qualora dovesse venire introdotto lo strumento del formulario, si renderà necessario anche uno strumento amministrativo di verifica, tenuta e controllo con relativi ulteriori oneri non solo per locatori e locatari ma anche per lo Stato che si dovrà occupare della vigilanza del settore.

DELCO PETRALLI M., RELATRICE DI MINORANZA - È un po' difficile, signor Consigliere di Stato Gobbi, capire se effettivamente vi sia penuria di alloggi visto che le statistiche non vengono eseguite nel giusto modo e, soprattutto, la legge non stabilisce con quali criteri essa debba essere stabilita.

Se non si stabilisce cos'è la penuria di alloggi, non la si può provare: bisogna applicare l'articolo previsto dal Codice delle obbligazioni come hanno fatto gli altri Cantoni.

Il timore di un aumento dell'apparato burocratico non si giustifica.

Negli altri Cantoni il formulario è accessibile sul sito Internet cantonale. Inoltre le autorità coinvolte sono le stesse che già lavorano sulle cause di contestazione di affitti e via dicendo. Gli uffici di conciliazione esistono e sono operativi.

Suggerisco infine agli oppositori della proposta – che tra l'altro non porta nessuna rivoluzione ma offre semplicemente una garanzia di trasparenza – di astenersi nei futuri dibattiti sul salario minimo argomentando che non bisogna aumentare i salari bensì diminuire il costo della vita. Negando oggi l'introduzione di questo piccolo strumento, stanno dimostrando che gli attuali costi della vita, nel nostro Cantone notoriamente assai elevati, vanno bene così come sono.

PAMINI P. - Aggiungo una brevissima annotazione: se l'introduzione del formulario non porta alcun cambiamento mi chiedo perché tanta veemenza negli interventi.

PEDUZZI P. - Sosterrò il rapporto di maggioranza perché sono convinto che la Svizzera si fonda su un equilibrio tra le parti sviluppatosi nel corso degli anni. Spesso per migliorare le condizioni nel settore del lavoro si è voluto forzare la mano su leggi e salari causando situazioni di perversa concorrenza che sfociano il più delle volte in un precariato al quale fanno riferimento sistematicamente grandi aziende rimaste statali fino a poco tempo fa, come ad esempio la Posta e le Swisscom.

Questo non deve assolutamente accadere nel "mercato" dell'alloggio, come lo ha definito il collega Pamini.

Colgo l'occasione per rivolgere un saluto agli amici curdi che si sono raggruppati davanti al Parlamento per richiamare l'attenzione internazionale (e oggi anche la nostra), su quanto la Turchia si sta permettendo di fare in territorio siriano, in particolare in quello curdo. È un'invasione che non si giustifica se non con pensieri di egemonia o di discriminazione etnica.

GHISOLFI N. - Approverò il rapporto di minoranza perché sono convinta dell'utilità del formulario per garantire la necessaria trasparenza in un settore dove, purtroppo, non sempre è assicurata.

DURISCH I. - Un saluto anche da parte mia alla comunità curda che accolgo volentieri nel nostro Parlamento.

Approverò anch'io l'introduzione del formulario ufficiale obbligatorio che considero uno strumento fondamentale per garantire trasparenza nel settore degli affitti. Occupandomi di tanto in tanto di politica del territorio, mi rendo conto di quanto stia diventando speculativa la questione dell'alloggio. Da una parte ci sono appartamenti vuoti che non si vogliono affittare alle persone e dall'altra c'è un cospicuo numero di appartamenti che vengono messi sul mercato a prezzi troppo elevati. È un atteggiamento inaccettabile da parte dei promotori immobiliari.

In Svizzera vige l'obbligo di avere un domicilio: tradotto in termini immobiliari significa avere un tetto sopra la propria testa. È pertanto un dovere di chi costruisce mettere a disposizione gli appartamenti in affitto a prezzi sostenibili.

A tal proposito va detto che anche le nostre assicurazioni sociali pongono un tetto massimo all'affitto che viene riconosciuto a chi beneficia dell'assistenza o percepisce prestazioni complementari.

Ritengo pertanto che l'introduzione del formulario ufficiale obbligatorio sia un atto dovuto.

Auspico inoltre che nel caso di un eventuale lancio in futuro di un'iniziativa popolare, il popolo svizzero vorrà sostenerla.

PRONZINI M. - Il collega Pamini, da aspirante piccolo padrone, ha dichiarato nel suo intervento di essere un proprietario immobiliare. Chiedo pertanto al Presidente se non vi sia una collusione di interessi per i deputati che sono proprietari immobiliari.

Il Presidente ricorda al deputato Pronzini che ha diritto di parola per una dichiarazione di voto e non per riaprire il dibattito che è concluso.

È una questione seria, signor Presidente. Non essendo un esperto in materia e non sedendo nell'Ufficio presidenziale parto dal presupposto che esista un conflitto di interessi per un deputato che è proprietario immobiliare: chiedo una spiegazione in merito. Anch'io saluto chi sugli spalti denuncia la politica del regime turco.

Il Presidente invita il deputato Pronzini ad attenersi al tema e risponde alla sua domanda dicendogli che l'art. 50 LGC non prevede incompatibilità quando si esamina e adotta un disegno di legge.

Prendo atto che i padroni immobiliari hanno diritto di voto.

MATTEI G. - In qualità di rappresentante di MontagnaViva sosterrò il rapporto di minoranza. Ritengo infatti giusto che chi si appresta ad affittare un appartamento possa conoscere l'ammontare dell'affitto pagato dal precedente inquilino. Saluto anch'io con piacere la rappresentanza turca presente nelle tribune.

FONIO G. - Appoggerò anch'io il rapporto di minoranza. Colgo l'occasione per ringraziare i fautori di questo atto parlamentare che ha posto l'accento su un tema importante qual è quello degli alloggi. A tal proposito invito i più scettici a recarsi nella parte meridionale del Cantone per rendersi conto della speculazione in atto nel settore degli appartamenti messi a disposizione delle persone che beneficiano dell'assistenza. Si assiste a un vero e proprio Far West degli affitti dove le persone vengono messe in condizioni disastrose. Obbedisco al richiamo del Presidente che mi ricorda di avere esaurito il tempo a disposizione e riconfermo la mia adesione al rapporto di minoranza.

JELMINI L. - Assicuro il mio sostegno al rapporto di minoranza. Ricordo al collega Pronzini che se i proprietari immobiliari si asterranno dal voto lo dovranno fare anche gli inquilini con il rischio che nessuno poi potrà esprimere il proprio voto. L'intervento del collega Pamini mi ha convinto ancora di più a sostenere il rapporto di minoranza. Anch'io considero importante una società di libero mercato. Le affermazioni del collega Pamini tuttavia mostrano molto bene perché lo Stato ogni tanto purtroppo deve intervenire. Il suo paragone tra l'automobile e altri beni all'alloggio in locazione fa capire come i proprietari non siano molto in chiaro sull'importanza di poter avere un alloggio.

DADÒ F. - Non so se mi trovo o meno in conflitto di interesse perché, pur vivendo in un appartamento in affitto, sono anche proprietario di alcuni appartamenti che affitto a mia volta. Sono perciò affittuario e locatore allo stesso tempo. Sono tuttavia favorevole all'introduzione del formulario obbligatorio che ritengo un utile passo avanti che non crea assolutamente nessun problema. Darò quindi il mio sostegno al rapporto di minoranza.

SEITZ G. - Da ex proprietario di un'attività commerciale sosterrò il rapporto di minoranza. Quanto sta accadendo attualmente in via Nassa a Lugano dimostra ampiamente la bontà della proposta.

FOLETTI M. - Da felice inquilino sosterrò il rapporto di maggioranza. Sono infatti convinto che in questo tipo di rapporti contrattuali tra le persone valgano molto di più il rispetto e il buon senso della demagogia sentita oggi in quest'aula.

KANDEMIR BORDOLI P. - Sostengo naturalmente la mozione che ho presentato e ringrazio la Commissione e la sua relatrice per il lavoro svolto e gli approfondimenti esperiti. La proposta in oggetto è una misura di semplice buon senso che può essere applicata senza particolare burocrazia, che crea una maggiore trasparenza nel mercato dell'alloggio e che, come rileva anche il Consiglio Federale nel suo messaggio, può avere anche un effetto di contenimento sui prezzi degli alloggi.

All'interno del ricorrente dibattito sui costi della vita in continuo aumento, l'introduzione del formulario obbligatorio rappresenta una misura semplice priva di particolari complessità.

Mi auguro che la maggioranza dei colleghi decida di approvare l'introduzione del formulario proposto che rappresenta un importante strumento di contenimento dei prezzi nel mercato dell'alloggio.

MORISOLI S. - La storia economica e anche politica ci insegnano che ogni volta che lo Stato interviene nel mercato immobiliare in maniera più o meno marcata provoca disastri. Ricordo a tal proposito che il tentativo compiuto dal presidente statunitense Bill Clinton di dare una casa a tutti gli americani, compresi coloro che non se la potevano permettere, ha generato un disastro che ancora oggi, a quindici anni di distanza, si continua a pagare.

RAMSAUER P. - Sosterrò il rapporto di minoranza perché il formulario in oggetto garantisce la trasparenza: chi ha la coscienza pulita non ha nulla da temere.

PAMINI P. - Come ho già detto darò la mia adesione al rapporto di maggioranza. Prima di conoscere l'esito del voto voglio però ringraziare la mozionante per averci dato l'opportunità di discutere di un tema molto importante. L'onore delle armi è dovuto.

La discussione è dichiarata chiusa.

Messe ai voti, le conclusioni del rapporto di maggioranza della Commissione della legislazione sono accolte con 56 voti favorevoli, 26 contrari e 3 astensioni.

La mozione è pertanto respinta.

Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC)

Si pronunciano a favore:

Agustoni M. - Aldi S. - Bacchetta-Cattori F. - Badasci F. - Balli O. - Battaglioni F. - Beretta Piccoli S. - Bignasca B. - Brivio N. - Buzzini B. - Campana F. - Canepa L. - Caprara B. - Casalini D. - Caverzasio D. - Cedraschi A. - Celio F. - Censi M. - Crugnola G. - Denti F. - Farinelli A. - Ferrara N. - Filippini L. - Foletti M. - Franscella C. - Gaffuri S. - Galeazzi T. - Galusero G. - Garzoli G. - Gendotti S. - Ghisla S. - Gianella A. - Guerra M. - Guscio L. - Käppeli F. - Lurati I. - Minotti M. - Morisoli S. - Ortelli M. - Pagani L. - Pagani G.

- Pagnamenta P. - Pamini P. - Passalia M. - Peduzzi P. - Petrini E. - Pini N. - Pinoja G. - Polli M. - Quadranti M. - Robbiani M. - Rückert A. - Schnellmann F. - Terraneo O. - Viscardi G. - Zanini A.

Si pronunciano contro:

Ay M. - Bang H. - Bosia Mirra L. - Corti G. - Crivelli Barella C. - Dadò F. - Delcò Petralli M. - Ducry J. - Durisch I. - Fonio G. - Garobbio M. - Ghisletta R. - Ghisolfi N. - Jelmini L. - Kandemir Bordoli P. - La Mantia L. - Lepori C. - Lurati Grassi T. - Maggi F. - Mattei G. - Pedrazzini A. - Pronzini M. - Pugno Ghirlanda D. - Ramsauer P. - Seitz G. - Storni B.

Si astengono:

Merlo T. - Patuzzi M. - Pellanda G.

18. NATURALIZZAZIONI

Rapporto del 23 ottobre 2017

Ai sensi dell'art. 134 LGC, le deliberazioni parlamentari si svolgono nella forma della procedura scritta.

Conclusioni del rapporto della Commissione delle petizioni e dei ricorsi: concessione della cittadinanza ticinese ai postulanti.

Messe ai voti, le conclusioni del rapporto commissionale sono accolte con 50 voti favorevoli, 17 contrari e 10 astensioni.

Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC)

Si pronunciano a favore:

Agustoni M. - Ay M. - Bacchetta-Cattori F. - Bang H. - Battaglioni F. - Beretta Piccoli S. - Bosia Mirra L. - Brivio N. - Caprara B. - Cedraschi A. - Censi M. - Corti G. - Crivelli Barella C. - Crugnola G. - Denti F. - Ducry J. - Durisch I. - Ferrara N. - Fonio G. - Franscella C. - Gaffuri S. - Galusero G. - Garobbio M. - Garzoli G. - Gendotti S. - Ghisletta R. - Gianella A. - Giudici A. - Jelmini L. - Kandemir Bordoli P. - Käppeli F. - La Mantia L. - Lepori C. - Lurati Grassi T. - Mattei G. - Pagani L. - Pagani G. - Pagnamenta P. - Passalia M. - Patuzzi M. - Pedrazzini A. - Peduzzi P. - Pellanda G. - Pini N. - Polli M. - Pronzini M. - Pugno Ghirlanda D. - Quadranti M. - Storni B. - Viscardi G.

Si pronunciano contro:

Aldi S. - Balli O. - Bignasca B. - Buzzini B. - Campana F. - Casalini D. - Caverzasio D. - Filippini L. - Foletti M. - Guerra M. - Guscio L. - Lurati I. - Minotti M. - Ortelli M. - Petrini E. - Ramsauer P. - Robbiani M.

Si astengono:

Celio F. - Galeazzi T. - Ghisla S. - Morisoli S. - Pamini P. - Rückert A. - Schnellmann F. - Seitz G. - Terraneo O. - Zanini A.

19. ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE CANTONALE ALLE MODIFICHE DEL CODICE PENALE E DEL CODICE PENALE MILITARE CONCERNENTE IL DIRITTO SANZIONATORIO, CON MODIFICHE DELLA LEGGE SULL'ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE MISURE PER GLI ADULTI

Messaggio del 4 ottobre 2017 n. 7437

Ai sensi dell'art. 134 LGC, le deliberazioni parlamentari si svolgono nella forma della procedura scritta.

Conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione: si invita il Gran Consiglio ad approvare l'entrata in materia e il disegno di legge annesso al messaggio governativo.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta con 74 voti favorevoli e 1 astensione.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al messaggio governativo sono accolti con 74 voti favorevoli e 1 astensione.

Dettaglio della votazione (art. 146 cpv. 7 LGC)

Si pronunciano a favore:

Agustoni M. - Aldi S. - Bacchetta-Cattori F. - Balli O. - Bang H. - Battaglioni F. - Beretta Piccoli S. - Bignasca B. - Brivio N. - Campana F. - Canepa L. - Caprara B. - Cedraschi A. - Celio F. - Censi M. - Corti G. - Crivelli Barella C. - Crugnola G. - Dadò F. - De Rosa R. - Ducry J. - Durisch I. - Farinelli A. - Ferrara N. - Ferrari C. - Filippini L. - Fonio G. - Franscella C. - Gaffuri S. - Galusero G. - Garobbio M. - Garzoli G. - Gendotti S. - Ghisla S. - Ghisletta R. - Gianella A. - Giudici A. - Guerra M. - Guscio L. - Jelmini L. - Kandemir Bordoli P. - Käppeli F. - La Mantia L. - Lepori C. - Lurati I. - Lurati Grassi T. - Maggi F. - Mattei G. - Minotti M. - Morisoli S. - Ortelli M. - Pagani L. - Pagani G. - Pagnamenta P. - Pamini P. - Passalia M. - Patuzzi M. - Pedrazzini A. - Peduzzi P. - Pellanda G. - Petrini E. - Pini N. - Polli M. - Pugno Ghirlanda D. - Quadranti M. - Ramsauer P. - Robbiani M. - Rückert A. - Schnellmann F. - Seitz G. - Storni B. - Terraneo O. - Viscardi G. - Zanini A.

Si astiene:

Ay M.

20. CHIUSURA DELLA SEDUTA E RINVIO

Alle ore 16:15 la seduta è tolta e il Gran Consiglio è riconvocato in seduta serale.

Per il Gran Consiglio:

Il Presidente, Walter Gianora

Il Segretario generale, Gionata P. Buzzini

PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Fabio Badasci per il Gruppo della Lega dei Ticinesi "Modifica dell'art. 21 della Legge sul turismo (LTur): i letti delle case secondarie non devono essere tassati a scopo turistico se non usati a tale scopo"

del 22 gennaio 2018

Le case secondarie e i rustici, specialmente nelle nostre valli, sono sì un luogo di riposo e di svago dove il proprietario va a ricaricarsi come se fosse in vacanza, ma in realtà per la maggior parte dei proprietari si trasforma in un impegno costante volto alla manutenzione del territorio e del paesaggio; di conseguenza far pagare una tassa forfettaria per posto letto è ormai anacronistico. Inoltre oggi molti proprietari di case secondarie mettono a disposizione il proprio alloggio nei periodi in cui non ne usufruiscono e quindi pagano già la tassa di soggiorno per i giorni e per il numero di persone che lo occupano.

L'esonero dall'obbligo del pagamento forfettario va a favore dei proprietari che usufruiscono personalmente della propria casa secondaria, ma rimane per chi affitta annualmente o almeno per 3 mesi il proprio alloggio a terzi con il sistema forfettario per letto.

Di seguito la proposta di modifica dell'art. 21 della Legge sul turismo (LTur).

Legge sul turismo (LTur) (del 25 giugno 2014)

Art. 21 - Tassa di soggiorno

¹La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione.

²Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero, come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi.

³I datori di alloggio e i proprietari di appartamenti e case di vacanza date in locazione sono responsabili dell'incasso della tassa di soggiorno e del suo riversamento alle OTR.

⁴L'importo della tassa di soggiorno, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di fr. 0.50 al minimo e di fr. 4.50 al massimo per pernottamento.

⁵~~I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è~~

~~compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto, a secondo dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza.~~

~~⁶Al pagamento dell'importo annuale fisso sono pure tenuti gli ospiti nei campeggi o che hanno in usufrutto o che affittano appartamenti o case di vacanza, per un periodo pari o superiore _____ a 3 mesi.~~

⁵I proprietari di appartamenti, di case di vacanza o di camper e bungalow che affittano il proprio alloggio per più di 3 mesi consecutivi allo stesso locatario sono tenuti a pagare un importo annuo fisso compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto, a seconda dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza.

Per questi motivi, con la presente iniziativa parlamentare elaborata si chiede al Consiglio di Stato di rivedere la LTur e il relativo regolamento di applicazione al fine di premiare i tanti proprietari di case secondarie che, con impegno e fatica, gestiscono il nostro territorio.

Per il Gruppo della Lega dei Ticinesi
Fabio Badasci

Ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 LGC, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Gabriele Pinoja e cofirmatari per il Gruppo La Destra "La deduzione per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio sia aumentata del 20%"

del 22 gennaio 2018

Secondo un recente studio della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), i premi dell'assicuratore malattia nel Cantone Ticino sono cresciuti dal 2001 al 2016 del 63.7%, passando da fr. 188.- a fr. 308.- mensili. In termini annuali, ciò significa che il costo è passato da fr. 2'256.- a fr. 3'696.- per persona singola.

La fiscalità ticinese tiene in considerazione questi oneri e permette di dedurli, almeno in parte, nella dichiarazione d'imposta.

12. Oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio

La deduzione ammessa per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio è da determinare compilando il Modulo 6 Oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio.

I premi pagati per assicurazioni **casse malati** (escluse la partecipazione ai costi e la franchigia), i contributi all'assicurazione **per perdita di guadagno dovuta a malattia**, i premi per assicurazioni sulla **vita** e contro gli **infortuni** (questi ultimi se non già dedotti alle cifre 1 o 2, risp. 10.2), come pure gli **interessi di capitali a risparmio** del contribuente e delle persone al cui sostenimento egli provvede sono deducibili tenuto conto del limite massimo ammesso. I contribuenti che beneficiano di una riduzione (sussidio) del premio della cassa malati possono dedurre unicamente la quota a loro carico. Per contro coloro che sono al beneficio della prestazione complementare AVS devono dedurre i premi lordi. Il totale dei premi pagati e degli interessi su capitali a risparmio è da riportare nella lettera A del modulo 6.

È ammesso in deduzione l'importo minore dei totali delle lettere A e B del Modulo 6. Questo importo è da iscrivere alla lettera C e da riportare alla cifra 12 della dichiarazione d'imposta.

Per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio sono ammesse le seguenti deduzioni massime (vedi lettera B del modulo 6):

	Per coniugati tassati congiuntamente	Per non coniugati
■ deduzione massima	Fr. 10'500.-	Fr. 5'200.-
■ se non sono stati versati contributi né al 2° pilastro né al 3° pilastro A, la deduzione massima è aumentata di	Fr. 4'300.-	Fr. 2'200.-

Per i coniugati le condizioni per tale aumento devono essere adempiute da entrambi i coniugi.

Le soglie attualmente in vigore nel nostro Cantone sono figlie del quarto pacchetto fiscale del 2003. La lettura degli atti legislativi connessi a questi pacchetti fiscali, permette di risalire alla *ratio legis* di tali interventi.

«Per quanto riguarda il III pacchetto fiscale, l'aumento della deduzione per figli e persone bisognose fu giustificato dall'esigenza di "salvaguardare il reddito disponibile delle economie domestiche e in particolare delle famiglie con prole" e assicurare "un miglior coordinamento della fiscalità e della socialità" adeguando l'importo deducibile al costo effettivo di un figlio a carico secondo i limiti previsti (per quell'anno) dalla legislazione cantonale sugli assegni famigliari, mentre la deduzione per oneri assicurativi fu aumentata al fine di "contribuire ad attenuare gli effetti degli aumenti dei premi di cassa malati prodottisi in Ticino dall'entrata in vigore della Legge federale sull'assicurazione contro le malattie (LAMal)"».

Fonte: Consiglio di Stato del Canton Ticino, messaggio n. 5016 del 27 giugno 2000, pag. 19, concernente il progetto di modifica della Legge tributaria e del decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti

E ancora:

«Con riferimento al IV pacchetto fiscale, la deduzione aggiuntiva - di 4'000 franchi per i coniugi e 2'000 franchi per le persone sole - per oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio a beneficio dei contribuenti che non versano più contributi previdenziali fu introdotta per compensare i pensionati dall'aggravio fiscale introdotto nella LT nel 2001 a seguito dell'obbligo - imposto dalla LAID - di imporre integralmente le rendite pensionistiche (prima tassate nella misura del 90%). Per quanto riguarda la deduzione per figli a carico e agli studi, l'aumento dell'importo deducibile fu invece motivato dalla volontà di sostenere le famiglie del ceto medio il cui livello dei redditi non consentiva di beneficiare di borse o prestiti di studio, mentre con l'aumento della deduzione per doppio reddito a 7'000 franchi si voleva allineare la deduzione cantonale all'importo (allora) deducibile ai fini federali».

Fonte: Da notare che gli importi deducibili contenuti nel disegno di legge del messaggio n. 5138 del 6 luglio 2001 (IV pacchetto fiscale) furono corretti al rialzo dalla maggioranza della Commissione speciale tributaria. Gli importi riportati nella Tabella 1 si riferiscono a quelli contenuti nel rapporto di maggioranza approvato dal Gran Consiglio il 4 giugno 2002. Cfr. Commissione speciale tributaria, rapporto di maggioranza del 21 maggio 2002 sul messaggio 6 luglio 2001 concernente il progetto di modifica della Legge tributaria e della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici per l'introduzione di nuovi sgravi fiscali finalizzati al sostegno dei redditi e al rilancio competitivo dell'economia e per il passaggio al sistema di tassazione annuale postnumerando delle persone fisiche, 2002.

Tabella 1: Evoluzione delle principali deduzioni fiscali tra il 2000 e il 2003

	2000	2001	2003	Differenza 2000 - 2003	
	LT 1995	III pacchetto fiscale	IV pacchetto fiscale	CHF	in %
Oneri assicurativi					
Con vers. prev.	3'600/7'200	4'500/9'000	4'800/9'600	1'200/2'400	33.3%
Senza vers. prev.	3'600/7'200	4'500/9'000	6'800/13'600	3'200/6'400	88.9%
Doppio reddito	4'400	4'400	7'000	2'600	59.1%
Figli a carico	6'200	8'000	10'400	4'200	67.7%
Figli agli studi (max.)	5'600	5'600	12'400	6'800	121.4%
Persona bis. (max.)	6'200	8'000	10'400	4'200	67.7%

Si segnala per completezza d'informazione che la differenza tra gli importi attuali e quelli entrati in vigore nel 2003 sono da ricondurre agli adeguamenti degli effetti della progressione a freddo effettuati nei periodi fiscali 2005, 2007, 2008 e 2012. In ossequio all'art. 39 LT, gli effetti della progressione a freddo sono da compensare integralmente mediante pari adeguamento delle aliquote e delle deduzioni quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato dell'1% dall'ultimo adeguamento.

Diciassette anni orsono il Consiglio di Stato affermava di voler «contribuire ad attenuare gli effetti degli aumenti dei premi di cassa malati prodottisi in Ticino dall'entrata in vigore della Legge federale sull'assicurazione contro le malattie (LAMal)». **Oggi, a maggior ragione dopo l'esplosione dell'onere a carico dei soggetti fiscali che non beneficiano di sussidi di cassa malati, è più che mai opportuno rivedere queste soglie, indicate nella Legge tributaria all'art. 32 Deduzioni generali lett. g), innanzandole del 20%.** La misura favorirebbe il potere d'acquisto del ceto medio, e in particolare le famiglie con figli che non beneficiano di sussidi di cassa malati da parte dello Stato.

Per il Gruppo La Destra
Gabriele Pinoja
Filippini - Galeazzi - Morisoli – Pamini

L'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione ai sensi dell'art. 103 cpv. 2 LGC è rinviata a una prossima seduta.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Massimiliano Ay "Equità nella propaganda dei partiti politici"

del 22 gennaio 2018

Il Canton Ginevra ha adottato una legge per i diritti politici che oso definire molto avanzata dal punto di vista democratico. Essa, infatti, è volta a garantire a tutte le forze politiche un'equa possibilità di comunicare le proprie posizioni alla cittadinanza. Mi riferisco nello specifico al capitolo 6 "Affichage et propagande" (artt. 30 - 31) della Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP) che possiamo leggere di seguito:

Chapitre VI - Affichage et propagande

Art. 30 - Emplacements d'affichage en votation

¹Les communes mettent gratuitement à la disposition des partis politiques, autres associations ou groupements ayant déposé une prise de position des emplacements d'affichage de mêmes formes et surfaces, à partir du 28^e jour précédant le dernier jour du scrutin.

²Le territoire cantonal comprend au moins 3 000 emplacements d'affichage. Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, le format et le nombre minimal d'emplacements pour chaque commune.

³L'autorité compétente en matière de droits politiques (ci-après: l'autorité compétente) peut fixer les emplacements d'affichage, après consultation de la commune.

⁴Les emplacements d'affichage sont attribués dans l'ordre suivant:

- a) les affiches des partis politiques siégeant au Grand Conseil (pour les votations fédérales et cantonales) et au Conseil municipal pour les votations communales, dans l'ordre du nombre de leurs sièges respectifs dans chacun de ces conseils. Lorsque 2 partis ont le même nombre de sièges, l'ordre alphabétique s'applique;
- b) les affiches des comités d'initiative et référendaire;
- c) le solde de ces emplacements disponibles est réparti entre les autres partis politiques, associations ou groupements, chacun ne pouvant disposer que d'une seule affiche par emplacement.

⁵La demande de pouvoir disposer de panneaux officiels doit être faite par écrit simultanément avec le dépôt de prises de position. Il n'y a pas de droit à l'affichage à un emplacement déterminé.

⁶L'autorité compétente fixe les modalités de dépôt des affiches.

⁷L'autorité compétente peut mandater un tiers pour procéder à la répartition, au collage et à l'entretien de l'affichage. Elle prend en charge les frais y relatifs.

⁸La commune prend en charge les frais relatifs à l'affichage des votations communales.

Art. 30A - Emplacements d'affichage en élection

¹Les communes mettent gratuitement à la disposition de chaque parti politique, autre association ou groupement ayant déposé une liste de candidats, un nombre égal d'emplacements d'affichage de mêmes formes et surfaces, à partir du:

- a) 28e jour précédant le dernier jour du scrutin pour les élections du Conseil national, du Grand Conseil et des conseils municipaux, du premier tour du Conseil des Etats, du Conseil d'Etat et des exécutifs communaux;
- b) 14e jour précédant le dernier jour du scrutin pour les autres élections cantonales et communales.

²Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, le format et le nombre minimal d'emplacements pour chaque commune.

³L'autorité compétente peut fixer les emplacements d'affichage, après consultation de la commune.

⁴La demande de pouvoir disposer de panneaux officiels doit être faite par écrit simultanément avec le dépôt de listes de candidats. Il n'y a pas de droit à l'affichage à un emplacement déterminé.

⁵L'autorité compétente fixe les modalités de dépôt des affiches.

⁶L'autorité compétente peut mandater un tiers pour procéder à la répartition, au collage et à l'entretien de l'affichage. Elle prend en charge les frais y relatifs.

⁷La commune prend en charge les frais relatifs à l'affichage des élections communales.

Art. 30B - Affichage en cas de proximité entre votations et élections

Lorsque les périodes d'affichage pour des votations et des élections sont, au moins partiellement, simultanées, l'autorité compétente peut déroger aux règles fixées aux articles 30 et 30A en matière de nombres, d'emplacements et de durée d'affichage.

Art. 31 - Imprimé

¹Tout imprimé, illustré ou non, relatif à une opération électorale et destiné à être diffusé ou exposé à la vue du public doit indiquer:

- a) les nom, prénom et adresse d'une personne majeure, de nationalité suisse, domiciliée dans le canton et jouissant de ses droits politiques, qui en assume la responsabilité;
- b) le nom et l'adresse de l'imprimeur;

²Ces conditions ne sont pas exigées:

- a) pour les bulletins de vote et les bulletins électoraux;
- b)...
- c) pour les imprimés relatifs à une opération électorale fédérale imprimés dans un autre canton. Toutefois, ces imprimés ne peuvent être diffusés dans le canton tant qu'une personne majeure, de nationalité suisse, domiciliée dans le canton, jouissant de ses droits politiques et déclarant en prendre la responsabilité, ne s'est pas annoncée au service des votations et élections⁽³⁴⁾.

³L'utilisation des armoiries publiques, y compris sur des supports électroniques, est interdite sauf pour les communications officielles.⁽⁴⁶⁾

Con questa iniziativa parlamentare generica propongo che anche il Canton Ticino si doti di una simile base giuridica, a tutto vantaggio del confronto democratico e dell'importante ruolo sociale politico e comunitario che ricoprono i partiti politici, i movimenti e le associazioni della società civile.

Nella sostanza si chiede che, in occasione delle varie elezioni e di ciascuna votazione popolare, i Comuni mettano a disposizione di tutti i partiti politici (e delle liste che si sono presentate ai precedenti appuntamenti elettorali), così come dei comitati o delle associazioni coinvolte da una specifica votazione, appositi spazi per l'affissione gratuita dei rispettivi manifesti di propaganda, i quali dovranno essere della medesima forma e superficie.

Il Consiglio di Stato stabilirà il formato e il numero minimo di postazioni per ciascun Comune, facendo in maniera che su tutto il territorio cantonale ve ne siano però un numero adeguato

(a Ginevra sono tremila).

Allo stesso modo l'autorità competente si adopererà affinché vi sia una equità di trattamento fra i partiti maggiori e quelli minori e stabilirà il numero di manifesti a cui ciascuna organizzazione avrà diritto.

Le spese per la realizzazione dei manifesti e la loro stampa sono naturalmente a carico degli interessati, mentre allo Stato competono le spese di affissione.

Massimiliano Ay

L'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione ai sensi dell'art. 103 cpv. 2 LGC è rinviata a una prossima seduta.

MOZIONE

Realizzazione P&R su suolo italiano con i ristorni annuali

del 22 gennaio 2018

Il tema del traffico nel Canton Ticino è un problema serio, non solo dal punto di vista ambientale e della salute, ma anche da quello infrastrutturale (strade e servizi). Come oramai risaputo e più volte confermato, una gran parte del problema è generato dall'enorme traffico veicolare (mobilità privata) proveniente da oltreconfine. Pochi Comuni italiani di frontiera hanno investito in opere atte a favorire l'utilizzo del trasporto pubblico mediante realizzazione di stalli sul proprio suolo, a beneficio dei cittadini che varcano il confine per venire a lavorare in Svizzera utilizzando i mezzi pubblici.

In questi giorni anche i nostri media ne hanno ampiamente discusso (vedi link in calce) con riferimento in particolare alla nuova tratta ferroviaria Stabio-Arcisate.

Sul fronte italiano vi sono carenze di spazio, e non solo, per far fronte alla realizzazione di parcheggi (P&R) affinché si possa invertire in parte la tendenza dell'utilizzo dell'automobile sostituendola con il mezzo pubblico. Le zone fortemente deficitarie sembrano essere - oltre al confine con il Malcantone (Lavena Ponte Tresa, Luino) - Chiasso e Stabio, come pure l'accesso nel Luganese attraverso il valico di Gandria.

Se da una parte si vogliono raggiungere degli obiettivi concreti di spostare il pendolarismo dalla strada alla ferrovia, occorrono però anche delle infrastrutture adeguate alla situazione. Dalla parte svizzera sono stati eseguiti importanti investimenti nel trasporto pubblico (ferrovia Stabio-Arcisate) e altri collegamenti sono in procinto di essere potenziati (ferrovia Lugano-Ponte Tresa). È tempo che i Comuni italiani di frontiera utilizzino i ristorni annuali dei frontalieri per favorire l'utilizzo del mezzo pubblico dei lavoratori pendolari in territorio ticinese, contribuendo così a sgravare la situazione del traffico, che è divenuta oramai insostenibile.

È per questo che alcune richieste di collaborazione dovrebbero essere poste tramite le normali vie istituzionali anche alle Autorità d'oltreconfine e in particolare ai Comuni italiani limitrofi, che beneficiano in gran parte dei ristorni delle imposte che il nostro Cantone versa annualmente. Ristorni che potrebbero servire per realizzare queste strutture a beneficio di entrambi i Paesi, come del resto è definito nell'accordo fiscale degli anni '70 e ancora in vigore oggi.

Per queste ragioni si chiede al Consiglio di Stato di:

- vincolare, mediante accordo tra le parti, l'elargizione di parte dei ristorni dei frontalieri in investimenti per la creazione di P&R nelle zone di confine;
- concedere un anticipo di una parte del versamento direttamente ai Comuni italiani che dimostrano con fatti concreti di voler utilizzare il ristorno per finanziare queste opere, importo che sarà da dedurre dal versamento globale dell'anno in corso.

Tiziano Galeazzi
Ferrari - Filippini - Morisoli -
Pamini - Pinoja

<http://www.ticinonews.ch/ticino/434937/stabio-arcisate-e-problema-posteggi>
<http://www.tio.ch/ticino/attualita/1233656/inizio-flop-per-il-treno-dei-frontalieri>
<http://www.ticinonews.ch/ticino/435695/grazie-all-aumento-dei-frontalieri-abbiamo-piu-ristorni>

Ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 LGC, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Avvocati e notai: evitare i conflitti di interesse nelle Commissioni di disciplina

del 22 gennaio 2018

La presente mozione propone le seguenti modifiche della Legge sull'avvocatura (LAvv) del 13 febbraio 2012 e della Legge sul notariato del 26 novembre 2013:

1. I membri della Commissione di disciplina [degli avvocati] e della Commissione di disciplina notarile sono nominati da un'autorità cantonale vera e propria (Consiglio di Stato, Tribunale di appello);
2. La maggioranza dei membri, nonché dei supplenti, di ognuna di queste commissioni è composta da magistrati che non sono iscritti nel registro degli avvocati, rispettivamente nel registro dei notai;
3. Per quanto riguarda la ricusa, nella LAvv si rinvia alle disposizioni del Codice di procedura civile (analogamente all'art. 19 cpv. 3 della Legge sul notariato).

Motivazione

A. Avvocati

L'art. 14 della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA) sancisce che *«ogni Cantone designa un'autorità incaricata della sorveglianza degli avvocati che esercitano la rappresentanza in giudizio nel suo territorio»*. Quindi, la designazione spetta al Cantone.

Nel Canton Ticino è la Commissione di disciplina *«l'autorità cantonale di sorveglianza»* (art. 7 cpv. 1 LAvv) ai sensi dell'art. 14 LLCA. Essa si compone di tre membri e tre supplenti, che sono designati dalla Commissione per l'avvocatura, per un periodo di due anni *«tra gli avvocati iscritti nel registro»* (art. 7 cpv. 3 LAvv).

La Commissione per l'avvocatura, invece, è nominata dal Tribunale di appello (art. 4 cpv. 1 LAvv) e si compone di tre membri: un giudice del Tribunale di appello, un magistrato o un ex magistrato non iscritto nel registro degli avvocati e un avvocato iscritto nel registro.

In altre parole, la Commissione di disciplina è un'"autorità cantonale" designata non direttamente dal Cantone (bensì da un'altra commissione nominata dal Tribunale di appello) ed è composta esclusivamente da avvocati, ossia da persone che non lavorano per il Cantone. Essa *«esercita il potere disciplinare sugli avvocati e sui praticanti per tutte le violazioni da essi commesse alla LLCA»* (art. 7 cpv. 2 LAvv; cf. art. 14 Statuto dell'Ordine degli avvocati).

I conflitti di interesse sono perciò programmati.

Non a caso, gli altri Cantoni hanno regolato in altri modi la nomina e la composizione dell'autorità di sorveglianza. Nel Canton Neuchâtel, ad esempio, è il Consiglio di Stato che designa la Commissione di sorveglianza (*Commission de surveillance*) degli avvocati. Essa è composta da un magistrato, da un membro dell'Ordine degli avvocati e da un

rappresentante dell'Amministrazione cantonale (cfr. Loi sur la profession d'avocat et d'avocate, art. 6).¹⁴

Si constata quindi che a Neuchâtel la Commissione di sorveglianza (a) è nominata da una vera e propria autorità cantonale dove (b) gli avvocati sono in minoranza. Questo, ovviamente, è un modo per evitare i potenziali conflitti di interesse.

Sono immaginabili, possibili e auspicabili anche altre regole specifiche volte ad evitare i conflitti di interesse. Nel Canton Ginevra, ad esempio, sono chiariti nel modo seguente i motivi di ricusa dei membri della rispettiva Commissione di disciplina degli avvocati.

«Si un membre du Conseil ou de la commission de discipline est récusé pour des motifs personnels, ou s'il est lui-même cité devant le Conseil, il ne prend part ni à la délibération au vote. Si le Conseil l'estime nécessaire, notamment pour atteindre le quorum prévu aux articles 24 et 42 B al. 5, il peut désigner un ancien membre du Conseil pour remplacer le membre récusé» (Statuts de l'ordre des avocats de Genève, art. 41¹⁵).

Una disposizione analoga è del tutto assente nella LAVv. È invece presente nella Legge sul notariato:

«Per la ricusa valgono per analogia le disposizioni del Codice di procedura civile (CPC); la Commissione di disciplina decide sulla ricusa senza il membro ricusato e completandosi con i supplenti. Se è ricusata l'intera Commissione di disciplina notarile, la Commissione per il notariato ne costituisce una straordinaria, scegliendo tra i notai» (art. 19 cpv. 3 Legge sul notariato).

B. Notai

Se nella Legge sul notariato il tema della ricusa è stato affrontato, la nomina e la composizione della relativa Commissione di disciplina conoscono i medesimi problemi riscontrati nella LAVv:

- i tre membri e i tre supplenti della Commissione di disciplina notarile sono designati dalla Commissione per il notariato (art. 19 cpv. 2 Legge sul notariato);
- tutti i membri della Commissione di disciplina notarile devono essere notai iscritti nel relativo registro (art. 19 cpv. 2 Legge sul notariato);
- la Commissione per il notariato è nominata dal Tribunale di appello (art. 16 cpv. 1 Legge sul notariato) ed è composta da un giudice di appello, da un (ex) magistrato e da un notaio (nonché dai relativi supplenti).

Per il Gruppo socialista
Ivo Durisch
Jacques Ducry

Ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 LGC, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

¹⁴ <http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/htm/16510.htm>.

¹⁵ <https://www.odage.ch/medias/documents/regles-profession/Statuts%20ODA%202014.pdf>.

INTERPELLANZA

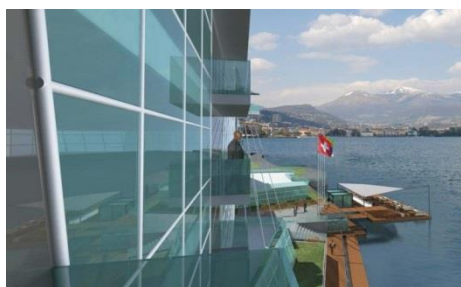
Un tuffo in Paradiso...forse!

del 1° gennaio 2018



In data 5 dicembre 2016 è stata pubblicata, all'albo comunale di Paradiso, la domanda di costruzione per il nuovo Hotel Eden. Il nuovo Eden Parc Resort, di categoria 5 stelle Plus, il cui valore stimato si aggira attorno ai 160 milioni di franchi, nascerà sulle macerie dell'attuale edificio; la nuova struttura prevede un centinaio di camere e darà lavoro a 100 persone.

Come si evince dalle allegate immagini, nel progetto pare sia prevista una grande zattera posta sul lago.



Dopo la pubblicazione della domanda di costruzione all'albo comunale, diversi cittadini sono insorti inoltrando le proprie lamentele al Municipio riguardo l'invasività del progetto, e in particolare per quanto attiene la superficie lacustre, che verrebbe così ancora una volta sacrificata sull'altare di investimenti milionari.

Secondo l'art. 1 dell'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), lo scopo principale della stessa è quello di *«proteggere le acque superficiali e sotterranee da effetti pregiudizievoli e di consentirne l'utilizzazione secondo il principio dello sviluppo sostenibile»*.

Inoltre all'art. 41c ("Sistemazione e sfruttamento estensivi dello spazio riservato alle acque") viene puntualizzato che *«nello spazio riservato alle acque è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri [...]»*, sempreché non vi si oppongano interessi preponderanti.



(immagine della riva del lago a Paradiso davanti all'Eden, quando ancora le rive erano pubbliche)

Si fa anche presente che per quanto riguarda la Legge sul demanio pubblico, all'art. 1 si dice che *«fanno parte del demanio pubblico del Cantone: a) le acque pubbliche ossia il laghi [...]»*, mentre l'art. 4 recita che *«le acque pubbliche comprendono l'alveo e le rive dei laghi e dei corsi d'acqua»*; infine secondo l'art. 8, *«l'estinzione della demanialità e il trasferimento ad altri enti pubblici di beni del demanio naturale e di altri beni demaniali del valore superiore a fr. 500'000.- è di competenza del Gran Consiglio»*.

Per le facoltà concesse chiedo quindi al Consiglio di Stato:

1. Quale sarà l'impatto ecologico dell'infrastruttura in riva al Ceresio?
2. In ossequio all'art. 41: "l'impianto" previsto è conforme alle direttive attuali emanate dalla Confederazione?
3. A che punto è la trattazione della domanda di costruzione del futuro Eden, con annessa piattaforma?
4. La costruzione di questo nuovo manufatto a ridosso del lago, non sarà un altro ostacolo per la restituzione delle rive al pubblico?
5. Considerando gli ingenti investimenti che il Cantone sostiene nell'ambito della mobilità lenta (biciclette e pedoni), non sarebbe ipotizzabile utilizzare parte dei crediti per restituire le rive ai cittadini?
6. Per quale motivo non vengono restituite le rive ai cittadini?
7. Sono rispettati gli obiettivi in materia di protezione della natura e del paesaggio, in ossequio alla OPAC, ossia per uno sviluppo sostenibile delle rive?

8. Quale qualità di vita si pensa di ottenere in futuro per i cittadini se non potranno più accedere liberamente alla riva del lago?

Sara Beretta Piccoli

Per la risposta all'interpellanza si rinvia alla pagina [3734](#).

INTERPELLANZA

Preconsuntivo

del 10 gennaio 2018

Il terzo preconsuntivo 2017, pubblicato dal Consiglio di Stato il 15 novembre, ha rivelato cifre sorprendenti e preoccupanti.

I tagli nel settore sociale si sono rivelati più consistenti di quanto aveva annunciato il Governo cantonale nella manovra di rientro: per gli assegni di prima infanzia e integrativi AFI e API vi sono stati tagli supplementari di 4.2 milioni di franchi, per le prestazioni ordinarie per assistiti a domicilio di 2 milioni, per il sostegno alle famiglie di 1.8 milioni, per l'occupazione di 1.5 milioni, per le case per anziani di 0.7 milioni e nel settore invalidi di 1.4 milioni.

Globalmente quindi oltre 10 milioni di franchi di risparmi supplementari che colpiscono persone sole, famiglie, disoccupati, invalidi e anziani.

Quel che sorprende è l'entità delle differenze rispetto a quanto preventivato dal Consiglio di Stato. Per gli assegni AFI/API, ad esempio, il Governo aveva previsto un taglio globale pari a 6 milioni di franchi; se le previsioni del terzo preconsuntivo si confermano, i tagli saranno di 10.2 milioni, vale a dire del 70% superiori al previsto.

Stessa cosa per le case anziani: era previsto un milione di "risparmi" e invece i tagli saranno del 70% superiori.

Per quanto riguarda gli invalidi, l'aumento della retta per la frequentazione di centri diurni avrebbe dovuto portare tagli per 0.2 milioni e il rientro nell'ambito dei contratti di prestazione 0.63 milioni, mentre stando al preconsuntivo i tagli risultano aumentati di 1.4 milioni.

Ancora più incomprensibile risulta il fatto che nel settore delle cure a domicilio il Cantone pensava di tagliare 1 milione e invece globalmente i tagli supplementari sono di 2 milioni, con un aumento del 200% sulle previsioni.

Il meno che si possa dire è che le stime del Cantone in merito all'impatto delle misure erano nettamente sottovalutate. Simili differenze sono difficilmente giustificabili con qualche errore di calcolo.

Preoccupa in particolare il fatto che questa maggior incidenza dei tagli vada a colpire categorie - come le famiglie - già fortemente penalizzate dai preventivi "lacrime e sangue" degli ultimi anni, con un conseguente impoverimento generale della popolazione.

Ricordiamo che il Canton Ticino è l'unica Grande Regione dove il tasso di povertà è aumentato dal 2010 raggiungendo il 17.3%, oltre il doppio della media nazionale (7%)¹⁶. Se nel 2010 la differenza con il dato nazionale era di appena 3.2 punti percentuali (11.1% in Ticino contro il 7.9% della media svizzera), ora il divario ha superato i 10 punti percentuali. Stessa cosa per quanto riguarda il rischio di povertà: era del 19.5% nel Canton Ticino nel 2010 (5.3 punti percentuali sopra la media), mentre ora ha raggiunto il 31.4% e il divario con la media nazionale è salito di ben 16.7 punti percentuali¹⁷. I nuovi consistenti aumenti dei premi di cassa malati nel 2018 e la riduzione degli aiuti rischiano di far scivolare altre famiglie in una situazione precaria, anche perché i salari ticinesi si scostano sempre più da quelli svizzeri (-13.8% nel 2004, -17.2% nel 2014), mentre i prezzi e le spese obbligatorie no.

È di vitale importanza quindi capire a cosa siano dovuti questi errori sia per ristabilire la credibilità delle stime presentate dal Consiglio di Stato sia per meglio orientare le misure affinché abbiano l'efficacia prevista, evitando così di peggiorare ulteriormente situazioni già precarie.

Pensiamo ad esempio all'effetto delle misure di risparmio entrate in vigore all'inizio del 2016. Il taglio degli assegni di prima infanzia e integrativi e il posticipo degli aiuti per i disoccupati hanno causato un aumento delle persone in assistenza del 12.7% a fine 2016 rispetto all'anno prima¹⁸. Un incremento ben più consistente di quello registrato dalle città svizzere nello stesso periodo che è stato del 5.2%.

Il numero di coppie con figli in assistenza in Ticino è aumentato di ben il 43.1% in un solo anno. Il taglio agli assegni familiari, in particolare per i genitori disoccupati o sottoccupati, che teoricamente secondo il Governo avrebbe dovuto spingerli ad aumentare il loro tasso di occupazione, in realtà li ha fatti precipitare in assistenza. Nell'elaborazione di queste misure non si è tenuto conto sufficientemente della situazione particolare del Canton Ticino per quanto riguarda il mondo del lavoro: con tassi di disoccupazione ILO e sottoccupazione di circa 2 punti percentuali sopra la media nazionale, la volontà non basta certo a trovare un lavoro o ad aumentare la percentuale lavorativa.

Lo stesso rischia di succedere con le nuove misure per favorire la conciliabilità lavoro-famiglia. Se da una parte meritano sicuramente sostegno le misure atte a colmare il ritardo nell'offerta di posti disponibili negli asili nido e in altre strutture di accoglienza (secondo gli standard internazionali si favorisce l'occupazione femminile se il numero dei posti disponibile raggiunge almeno il 33% del totale dei bambini), bisogna tenere conto che per le donne i tassi di disoccupazione e sottoccupazione sono ancora più alti (rispettivamente 7.4% e 13.4%) e che i salari sono mediamente inferiori nella misura 16% rispetto a quelli degli uomini, che già guadagnano oltre 1'000 franchi in meno rispetto al resto della Svizzera.

Tutti questi fattori condizionano le scelte delle famiglie, e gli incentivi previsti dal Cantone rischiano di non avere gli effetti sperati se non sono accompagnati da misure sul mercato del lavoro.

¹⁶ Tasso di povertà, per grande regione, in Svizzera, dal 2007 al 2015.

¹⁷ Tasso di rischio di povertà (in valori percentuali) e persone a rischio di povertà, per grande regione, in Svizzera, dal 2008 al 2016.

¹⁸ USSI, [Approfondimento annuale assistenza sociale 2016](#).

Per questa ragione sarebbe stato importante, prima di prendere decisioni affrettate orientate solo al risparmio immediato, avere a disposizione quello "Strumento per il monitoraggio sociodemografico ed economico della popolazione" descritto alla scheda n. 46 delle Linee direttive, tanto più che dopo lo scioglimento della Piattaforma interdipartimentale sulla disoccupazione in Ticino, non esiste più un monitoraggio.

Il Governo scriveva giustamente nelle Linee direttive quanto segue:

«I complessi legami tra la situazione socioeconomica della popolazione, la struttura demografica e quella sociale hanno un forte impatto sulle politiche pubbliche settoriali, in particolare su quelle sociali. Per questo motivo, a livello nazionale negli ultimi anni sono sempre più numerosi i Cantoni che hanno introdotto rapporti sulla situazione sociale, che hanno due funzioni fondamentali: osservare i cambiamenti della società e misurarne il benessere, così da identificare i bisogni della popolazione e - nel limite del possibile - garantire uno sviluppo coerente e appropriato della sicurezza sociale».

Domande

1. A cosa sono dovuti i maggiori risparmi nei settori indicati (per gli assegni di prima infanzia e integrativi AFI e API vi sono stati tagli supplementari di 4.2 milioni di franchi, per le prestazioni ordinarie per assistiti a domicilio di 2 milioni, per il sostegno alle famiglie di 1.8 milioni, per l'occupazione di 1.5 milioni, per le case per anziani di 0.7 milioni e nel settore invalidi di 1.4 milioni)?
2. Quante famiglie prima beneficiarie degli assegni AFI/API sono finite in assistenza a seguito delle modifiche legislative degli scorsi due anni? A quanto ammontano gli importi risparmiati?
3. In che misura la disoccupazione o la sottoccupazione dei genitori ha contribuito ai maggiori risparmi realizzati dal Cantone nel settore degli assegni di complemento a causa del reddito ipotetico?
4. Quante famiglie prima beneficiarie degli AFI/API non hanno più diritto agli assegni e nemmeno all'assistenza? A quanto ammontano gli importi risparmiati?
5. Per quanto riguarda le persone in assistenza, si è verificato nel corso degli scorsi anni un travaso dall'assicurazione invalidità all'assistenza?
6. A che punto è il progetto per lo strumento di monitoraggio descritto nelle Linee direttive?
7. È a conoscenza il Consiglio di Stato (o i servizi preposti) di casi di persone o famiglie che avrebbero diritto e potrebbero chiedere l'assistenza, ma non la chiedono? Se sì, per quali motivi?

Per il Gruppo socialista
Ivo Durisch

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Chiarezza sui privilegi del Consiglio di Stato e del Cancelliere!

del 10 gennaio 2018

Nell'ambito della discussione sul Preventivo 2018, avvenuta durante la seduta di Gran Consiglio del 14 dicembre 2017, ho chiesto delucidazioni al Governo circa la voce di spesa

n. 31700002 del CRB.20 (Consiglio di Stato), ammontante a fr. 110'000.- e denominata "spese di rappresentanza".

Ho domandato, in particolare, se in tale voce fossero inclusi soltanto pagamenti di fatture o rimborsi di spese comprovate mediante giustificativo, oppure se la voce comprendesse anche eventuali forfait a beneficio dei Consiglieri di Stato o del Cancelliere; se del caso, chiedevo di conoscere l'ammontare e la base legale di simili forfait.

Con tono condiscendente, il Presidente del Consiglio di Stato ha dapprima tentato di "liquidare" la mia domanda, spiegandomi come la voce di spesa da me indicata fosse evidentemente destinata al pagamento di fatture di vario genere, per poi dover correggere radicalmente le proprie affermazioni (dopo aver svolto le opportune verifiche) precisando che in quella voce rientravano altresì un forfait annuo di fr. 15'000.- per ciascun Consigliere di Stato e un non meglio precisato forfait di fr. 6'000.- per il Cancelliere dello Stato.

Dalle risposte fornite dal Presidente del Governo è emerso che, mentre il forfait di fr. 15'000.- riservato ai Consiglieri di Stato era stato sottoposto, per approvazione, all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio giusta l'art. 7 della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963, il forfait destinato al Cancelliere dello Stato è frutto di una decisione autonoma del Governo, non sottoposta all'avallo di nessun'altra autorità. Con le sue spiegazioni circa la supposta base legale del forfait riservato al Cancelliere, il Consigliere di Stato Manuele Bertoli ha stupito gli astanti, dando prova di sorprendenti talenti di arrampicata.

Ma assai goffamente il Presidente del Governo ha anche fatto allusione a uno o più documenti nei quali verrebbero definiti una serie di diritti o privilegi tra i quali - riprendo fedelmente le parole pronunciate da Manuele Bertoli - anche dei "regali" o simili cose.

Di fronte a risposte così inconsistenti e a tratti misteriose, che hanno generato non poco imbarazzo nell'aula del Gran Consiglio, ho chiesto al Consiglio di Stato di mettere immediatamente a disposizione del Parlamento, nella loro integralità, tutti i documenti (circolari, direttive interne e quant'altro) sulla base dei quali vengono attualmente corrisposti (o lo sono stati in passato) dei forfait ai Consiglieri di Stato e al Cancelliere. Ritenendo di non poter soddisfare subito tale richiesta, il Presidente del Governo ha annunciato al Parlamento che il Consiglio di Stato l'avrebbe esaminata in occasione della sua prossima riunione.

Nel corso della medesima seduta parlamentare, il deputato Boris Bignasca, assieme ad alcuni colleghi esponenti di diversi movimenti e partiti (tra i quali il sottoscritto), ha

formalizzato per iscritto una richiesta di accesso ai documenti in questione, sia in base alla Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011, sia in virtù delle prerogative del Gran Consiglio attinenti all'alta vigilanza sul Consiglio di Stato e sull'Amministrazione cantonale.

Di fronte al rifiuto del Consigliere di Stato Manuele Bertoli di aderire alla richiesta di produzione immediata di tali documenti, ho sollecitato (e ottenuto) il rinvio del voto sul decreto legislativo riguardante l'onorario dei Consiglieri di Stato, annesso al rapporto della Commissione della gestione e delle finanze sul Preventivo 2018.

In data 27 dicembre 2017, il Consiglio di Stato ha adottato la risoluzione governativa n. 5960, consistente in uno scritto indirizzato ai deputati tramite i Servizi del Gran Consiglio e recante come oggetto la dicitura "Rimborso spese a forfait e regolamento interno sui diritti di carica". Nel frattempo, il Consiglio di Stato ha inoltre reso accessibili sul sito web del Cantone, all'indirizzo <https://www4.ti.ch/poteri/cds/basi-legali-e-direttive/direttive>, i seguenti documenti:

- Nota a protocollo N. 43/2011 della seduta del Consiglio di Stato del 20 aprile 2011 - Elenco dei generi di spesa concernenti il rimborso forfetario
- Nota a protocollo N. 103/2016 della seduta del Consiglio di Stato del 12 luglio 2016 - Regolamento interno sui diritti di carica del Consigliere di Stato.

La lettura di questi documenti suscita non poche perplessità e ha stimolato la seguente interpellanza, alla quale chiedo che il Consiglio di Stato risponda nella seduta parlamentare del 22 gennaio 2018, com'è tenuto a fare giusta l'art. 97 cpv. 4 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015.

Nello specifico, pongo le seguenti domande.

1. Da un'attenta lettura delle due note a protocollo testé citate, si evince che invero una parte non irrilevante delle spese professionali che i Consiglieri di Stato e il Cancelliere dello Stato sono chiamati ad affrontare non rientra nei forfait di fr. 15'000.-, rispettivamente di fr. 6'000.-, loro corrisposti (v. in particolare le esclusioni di cui al punto 2 della Nota a protocollo del 20 aprile 2011). Si deve quindi supporre che tali spese vengano o pagate direttamente dallo Stato tramite fattura intestata a quest'ultimo, o rimborsate all'interessato dietro presentazione dei relativi giustificativi.
 - 1.1. Qual è la modalità adottata?
 - 1.2. Esiste un rendiconto dettagliato di queste fatture o dei rimborsi effettuati a favore dei singoli Consiglieri di Stato o del Cancelliere?
 - 1.3. A quali voci di spesa si attinge?
 - 1.4. A quanto ammontano in totale, sull'arco di un anno, detti pagamenti o rimborsi?
 - 1.5. Come si spiega, in particolare, che nel Consuntivo 2016 la voce di spesa CRB.100-31700002 "Spese di rappresentanza", attinente alla direzione del Dipartimento delle istituzioni, presenta un importo pari a fr. 20'028.06, ovvero il quadruplo dell'importo massimo consentito al punto 2) della nota a protocollo del 20 aprile 2011? *(A titolo di paragone, gli importi riguardanti la medesima voce di*

spesa per gli altri Dipartimenti sono i seguenti: Dipartimento della sanità e della socialità: fr. 3'185.10; Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport: fr. 2'471.55; Dipartimento del territorio: fr. 1'651.95; Dipartimento delle finanze e dell'economia: fr. 5'690.65)

- 1.6. Per chiarezza si prega di precisare, anche sulla scorta di esempi concreti, in quali casi i trasporti, i pasti, le bevande e i pernottamenti nell'ambito di una missione ufficiale (nel Canton Ticino o fuori Cantone) di un Consigliere di Stato o del Cancelliere dello Stato rientrano nei suddetti forfait, e in quali casi invece non vi rientrano.
- 1.7. Nello specifico, e sempre per chiarezza, si prega di indicare se le spese per colazioni, pause-caffè, pranzi o cene in sede o altrove (con partecipazione di funzionari e/o persone esterne all'Amministrazione cantonale) rientrano o no nei suddetti forfait. Che ne è degli eventi organizzati dai singoli Dipartimenti (aperitivi, cerimonie di commiato ed eventuali omaggi a funzionari partenti, ecc.)?
- 1.8. Il punto n. 2) c) della nota a protocollo del 20 aprile 2011 esclude dai forfait di fr. 15'000.-, rispettivamente fr. 6'000.-, *«la fornitura di bevande per consumazioni presso le Direzioni dipartimentali»*. Si chiede di precisare se tali forniture sono unicamente riferite all'accoglienza di ospiti presso le Direzioni, rispettivamente presso lo Studio del Cancelliere, oppure se riguardano anche il consumo quotidiano da parte del Direttore del Dipartimento, rispettivamente del Cancelliere, e dei loro stretti collaboratori?
2. Qual è, precisamente, la base legale su cui poggia il forfait di fr. 6'000.- destinato al Cancelliere dello Stato secondo il punto 2) della nota a protocollo del 12 luglio 2016? Si chiede di citare, al riguardo, un articolo di legge e non un documento prodotto dal Consiglio di Stato stesso, essendo pacifico che tali forfait devono poter trovare qualche fondamento in una legge formale. Si rammenta, in proposito, che l'art. 24 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip) del 23 gennaio 2017 dispone che *«le norme che regolano il diritto e l'ammontare delle indennità di trasferta, di picchetto, di servizio festivo e notturno sono stabilite in un apposito regolamento»*, non essendo quindi ammesse "norme speciali" come curiosamente indicato nel citato scritto del Consiglio di Stato ai deputati del 27 dicembre 2017.
3. Si chiede, inoltre, di indicare con precisione la base legale in forza della quale il punto 2) della nota a protocollo del 12 luglio 2016 estende i "diritti di carica" dei Consiglieri di Stato al Cancelliere, il quale - è doveroso ricordarlo - non è un magistrato del potere esecutivo bensì un funzionario ai sensi della legislazione sul personale dello Stato.
4. Come si giustifica, al giorno d'oggi, il forfait di fr. 300.- mensili a copertura delle spese di telefono cellulare, previsto al punto 1.1. i) della nota a protocollo del 12 luglio 2016?
 - 4.1. È stato verificato (almeno in termini di plausibilità) che i beneficiari di tale forfait siano tuttora chiamati ad affrontare delle spese telefoniche, riferite a comunicazioni di carattere esclusivamente professionale, per un ammontare approssimativo di fr. 300.- mensili?
 - 4.2. Se ciò non fosse il caso, non ritiene il Consiglio di Stato che la concessione di un simile beneficio (corrispondente a fr. 3'600.- annui) equivalga a un elemento di

salario dissimulato e configuri pertanto una violazione dell'art. 59 cpv. 1 lett. I) della Costituzione cantonale, a tenore del quale la fissazione della retribuzione dei magistrati e dei dipendenti dello Stato è di competenza del Gran Consiglio?

5. Non ritiene il Consiglio di Stato che il problema esposto al punto 4. varrebbe anche per i forfait di fr. 15'000.-, rispettivamente fr. 6'000.-, di cui al punto 1. della presente interpellanza, qualora non fosse reso almeno plausibile che le spese professionali incorse dagli interessati, e non altrimenti rimborsate, raggiungano (o comunque si avvicinino a) tali cifre?
 - 5.1. Sono state fatte delle stime o delle verifiche al riguardo?
 - 5.2. Se ciò fosse il caso, il Consiglio di Stato è pregato di renderle accessibili.
6. Ritiene il Consiglio di Stato che esista una base legale sufficiente atta a giustificare quanto previsto al punto 1.2) della nota a protocollo del 12 luglio 2016, e reso applicabile anche al Cancelliere dello Stato giusta il punto 2) del medesimo documento, ovvero:
 - 6.1. I due mesi di salario supplementari concessi ai Consiglieri di Stato e al Cancelliere dello Stato al termine del loro mandato?
 - 6.2. Il dono, di un valore sino a fr. 10'000.-, previsto per gli stessi al termine del loro mandato?
 - 6.3. In particolare, come valuta il Consiglio di Stato la compatibilità di tali privilegi con il citato art. 59 cpv. 1 lett. I) della Costituzione cantonale?
7. In relazione ai quesiti di cui ai punti n. 1. a 6. della presente interpellanza, sono state effettuate delle verifiche, puntuali o sistematiche, da parte del Controllo cantonale delle finanze?
 - 7.1. Se fosse il caso, si chiede, in virtù della Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011, di rendere accessibili i relativi rapporti ed eventuali prese di posizione da parte dei Dipartimenti o della Cancelleria dello Stato negli ultimi 15 anni.
8. A tutt'oggi, i due mesi di salario supplementari previsti, al termine del mandato, conformemente al punto 1.2) della nota a protocollo del 12 luglio 2016 sono stati corrisposti agli ex Consiglieri di Stato e agli ex Cancellieri indipendentemente dalle circostanze della cessazione del loro mandato (dimissioni, mancata rielezione, pensionamento, decesso)?
 - 8.1. Si chiede di riassumere compiutamente la casistica relativa alle ultime quattro legislature e di precisare altresì se il salario dei due mesi successivi alla scadenza del mandato è stato corrisposto anche nei casi in cui il Consigliere di Stato o il Cancelliere partente abbiano percepito la rendita pensionistica sin dal giorno successivo alla cessazione delle proprie funzioni.
9. Per quanto riguarda "il dono, di un valore sino a fr. 10'000.-" al termine del mandato, si chiede di indicare le tipologie e l'ammontare dei doni corrisposti a Consiglieri di Stato o Cancellieri partenti nel corso delle ultime quattro legislature.

10. I privilegi di cui al punto 1.1 della nota a protocollo del 12 luglio 2016 (e, in particolar modo, l'uso del veicolo dello Stato) sono concessi al singolo Consigliere di Stato o al Cancelliere unicamente nell'ambito di missioni ufficiali oppure anche al di fuori del contesto ufficiale per attività (magari anche ricreative) non strettamente connesse all'esercizio della funzione?
- 10.1. Esiste un documento che fissa dei criteri al riguardo?
- 10.2. Esiste un controllo (sotto forma di rendiconto dettagliato) sull'uso che viene fatto di dette risorse?
- 10.3. L'uso del veicolo dello Stato è concesso al Consigliere di Stato, rispettivamente al Cancelliere, anche per il tragitto domicilio/residenza governativa?
- 10.4. Se sì, sempre oppure in determinate circostanze o a determinate condizioni?
11. Il *Nota Bene* in fondo al punto 1.1) della nota a protocollo del 12 luglio 2016 indica che «*gli omaggi ricevuti a titolo personale restano al singolo Consigliere di Stato*». Per effetto del punto 2) del medesimo documento, ciò vale anche per il Cancelliere dello Stato. Se ne deduce che il Governo non ha ritenuto di dover sottoporre i propri membri e il Cancelliere dello Stato alla regolamentazione relativa all'accettazione di doni o omaggi da parte di terzi (privati o enti di diritto pubblico), alla quale soggiacciono invece funzionari dello Stato.
- In particolare, non risulterebbe applicabile ai Consiglieri di Stato e al Cancelliere il limite di fr. 50.- per l'accettazione di un dono, stabilito all'art. 20 cpv. 2 del Regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (corrispondente all'art. 20 cpv. 1 del previgente Regolamento del 2 luglio 2014); di ciò può dare conferma il Consiglio di Stato?
- 11.1. Come si giustifica questa discrepanza?
- 11.2. I ministri e l'alto funzionario che li affianca non dovrebbero dare l'esempio in materia?

Matteo Pronzini

Per la risposta all'interpellanza si rinvia alla pagina [3737](#).

INTERPELLANZA

15 minuti di assenza per motivi medici = 1 giorno di malattia?

dell'11 gennaio 2018

L'applicazione della nuova Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip) a partire dal 1° gennaio 2018 suscita malumore e incredulità rispetto alla problematica delle assenze per malattia.

Chi è assente parzialmente durante la fascia di presenza obbligatoria per "ogni evento" di malattia/infortunio/cura medica autorizzata secondo l'art. 63 del Regolamento dei dipendenti dello Stato si vede computato 1 giorno intero nel proprio budget di 730 giorni pagati in caso di malattia/infortunio non professionale, cui la/il dipendente cantonale ha diritto su un periodo di osservazione di 900 giorni (art. 30 LStip).

Le/i dipendenti coscienziose/i, che programmano le visite mediche e cure all'inizio o alla fine del mattino/pomeriggio, vengono trattati alla stessa stregua di chi si assenta per tutta la giornata. Questo viene vissuto come un trattamento ingiusto.

Chiedo pertanto al Consiglio di Stato:

1. come valuta le reazioni negative che il nuovo sistema di computo dei giorni di assenza per malattia/infortuni non professionali sta suscitando tra le/i dipendenti cantonali? Ritene possibile prevedere una valutazione degli effetti perversi che esso crea e una sua correzione?
2. Ritene giusto computare tra gli "eventi" di malattia/infortunio non professionale le visite mediche?
3. Ritene giusto computare tra gli "eventi" di malattia/infortunio non professionale le assenze legate a visite e problemi durante la gravidanza?
4. Nelle statistiche sulle assenze per malattia e infortunio dei dipendenti cantonali 15 minuti di assenza giornaliera saranno calcolati d'ora in poi come 1 giorno di assenza?
5. Infine nel calcolo dei 18 mesi di assenza continui o discontinui, dopo i quali l'autorità di nomina può dare la disdetta al dipendente per giustificati motivi in base all'art. 60 cpv. 3 lett. b) LORD, la/il dipendente che effettua 15 minuti di assenza giornaliera per motivi di malattia/infortunio è come se avesse effettuato 1 giorno di assenza oppure il calcolo continuerà a essere fatto in modo preciso, sommando le assenze parziali in una giornata lavorativa? Tale calcolo inoltre verrà fatto sommando tutte le assenze per malattia/infortunio del dipendente, che ha effettuato durante la sua carriera oppure il Consiglio di Stato intende delimitare un ragionevole periodo di osservazione?

Raoul Ghisletta

Per la risposta all'interpellanza si rinvia alla pagina [3731](#).

INTERPELLANZA

Assistenza sociale: quale è il reale aumento dei beneficiari e come è evoluto?

del 12 gennaio 2018

L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha reso note le cifre dei beneficiari dell'assistenza a ottobre 2017. A parte il solito notevole e inspiegabile ritardo nel fornire una statistica amministrativa, vi sono altri elementi che lasciano perplessi e sembra siano fatti apposta per confondere le acque, invece di favorire la comprensione dell'evoluzione del fenomeno.

Ricordiamo che la frequenza e il modo in cui vengono pubblicati i dati relativi all'assistenza sono cambiati più volte negli ultimi anni. Prima vi erano resoconti trimestrali, poi sono diventati semestrali e ora annuali. Prima venivano fornite le cifre delle domande inoltrate, attive e pagate con il relativo numero di persone, ora solo quello delle domande pagate e dei beneficiari. Sono sparite anche le cifre delle domande e delle persone con almeno un pagamento nei precedenti 12 mesi.

Difficile quindi rendersi conto esattamente di quale sia l'evoluzione, a meno che le cifre non vengano esplicitate e spiegate. E non aiutano certo le dichiarazioni degli alti funzionari, che sembrano più voler minimizzare la situazione che informare correttamente il media e la popolazione.

Quando un responsabile parla di «*rallentamento generale dei casi in assistenza*», il cittadino - e molto spesso anche i giornalisti - pensa che vi sia un calo dei casi, quando in realtà non fanno che aumentare. Un aumento del 4.4% quando i beneficiari dell'assistenza con domande pagate erano 4'000 ha un impatto diverso rispetto allo stesso aumento percentuale calcolato su 8'000 persone.

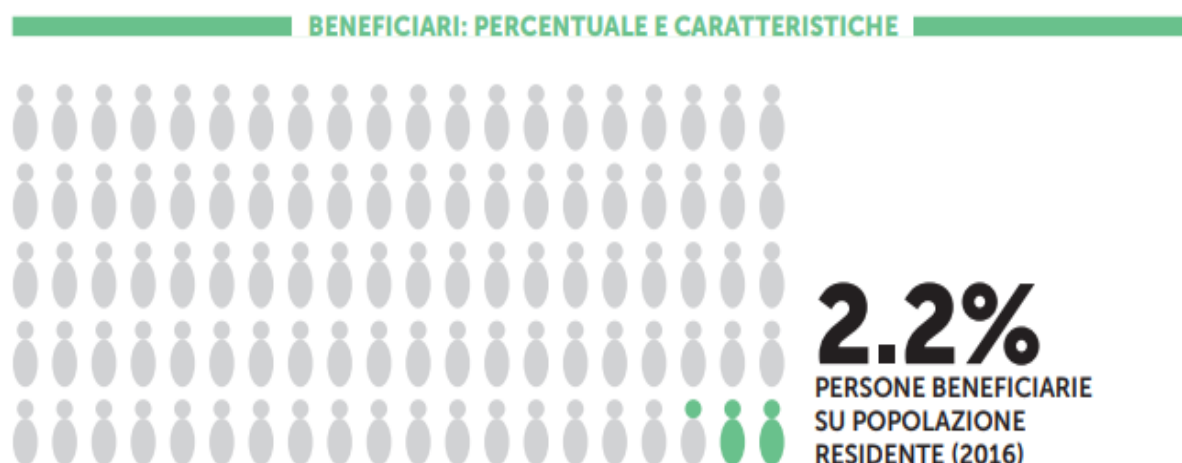
Questo è un altro esempio: fra il 2015 e il 2016, con l'entrata in vigore di misure di risparmio che hanno tolto il diritto agli assegni AFI/API a diverse categorie di famiglie, il numero dei beneficiari è aumentato del 12.7%. A titolo di paragone nello stesso periodo nelle città svizzere - dove abitualmente il tasso di aiuto sociale è più elevato rispetto al resto del Paese - l'aumento è stato del 5.2%.

Questa è l'immagine che figura nell'Approfondimento annuale assistenza sociale 2016

DATI GENERICI			
	POPOLAZIONE	SOSTEGNO SOCIALE	
	RESIDENTI IN TICINO	UNITÀ DI RIFERIMENTO	PERSONE BENEFICIARIE
2015	351'946	4'861	7'050
2016	354'357 (+0.7%)	5'268 (+8.4%)	7'944 (+12.7%)

* dato provvisorio STATPOP, Ufficio federale di statistica

E subito sotto...



E questa è la statistica delle persone con domanda pagata nello stesso documento

4.2 Persone con domande pagate

Evoluzione del numero di persone con una domanda di assistenza sociale pagata, per mese, dal 2011.

Sono considerate nei dati delle persone, oltre al titolare del diritto, il coniuge o il partner registrato, il partner convivente se la convivenza è considerata stabile, i figli minorenni e i figli maggiorenni se economicamente dipendenti (in prima formazione).

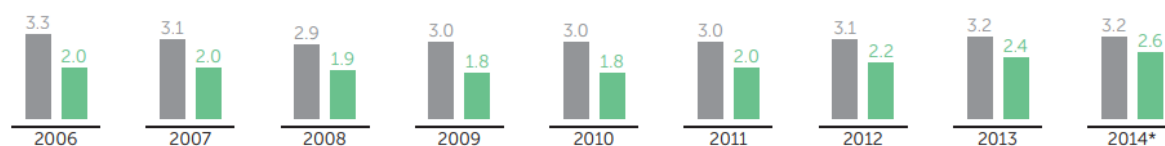
Mese	2011 domande	2012 domande	2013 domande	2014 domande	2015 domande	2016 domande
Gennaio	4'327	5'048	5'619	6'241	6'850	6'929
Febbraio	4'491	5'412	5'733	6'467	6'918	7'326
Marzo	4'602	5'388	5'832	6'537	7'102	7'568
Aprile	4'637	5'431	5'890	6'631	7'045	7'720
Maggio	4'817	5'448	5'942	6'640	6'968	7'787
Giugno	4'817	5'438	6'017	6'637	7'015	7'812
Luglio	4'780	5'452	6'018	6'843	6'982	7'862
Agosto	4'814	5'383	5'982	6'510	7'041	7'729
Settembre	4'815	5'503	6'164	6'702	7'029	8'003
Ottobre	4'932	5'625	6'252	6'764	7'041	7'866
Novembre	5'060	5'590	6'272	6'779	7'051	7'967
Dicembre	5'085	5'596	6'308	6'856	7'050	7'944
Media annua	4'765	5'443	6'002	6'634	7'008	7'709

Quindi nel 2016 vi è stato un aumento del 12.7% dei beneficiari su base annua, a fronte di un incremento della popolazione dello 0.7%.

Rispetto alla fine del 2014, i beneficiari sono aumentati di 1'080, pari al 15.86%... Però "magicamente" il tasso rispetto alla popolazione scende al 2.2%, in calo di 0.4 punti percentuali rispetto alle cifre fornite dall'USSI nella prima edizione dell'attuale versione "a fumetti" dei dati sull'assistenza.

QUOTA SOCIALE, CONFRONTO TRA SVIZZERA E TICINO

SVIZZERA / TICINO



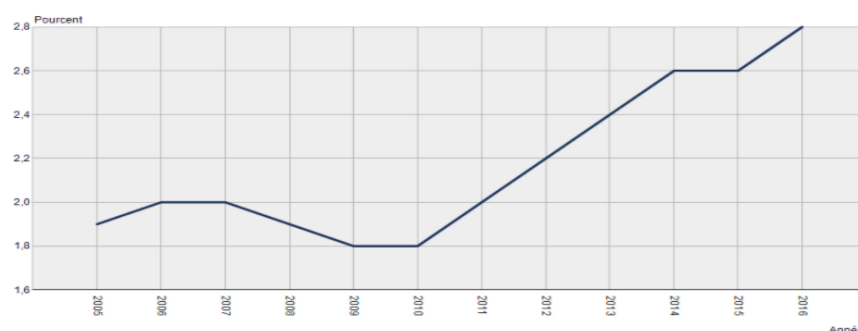
*dati a livello svizzero
disponibili solo fino al 2014

“ In Ticino la quota di persone che usufruiscono del sostegno sociale è stabilmente inferiore alla media svizzera, anche grazie alle prestazioni in favore delle famiglie con figli (AFI / API) ”

E questo "incredibile" calo sarebbe avvenuto malgrado siano stati negati gli assegni AFI/API a numerose categorie di famiglie e malgrado si affermi che «in Ticino la quota di persone che usufruiscono del sostegno sociale è stabilmente inferiore alla media svizzera, anche grazie alle prestazioni in favore delle famiglie con figli (AFI / API)».

In realtà, il tasso di beneficiari dell'assistenza in Ticino - stando ai dati dell'UST - è in continuo aumento dal 2010 e nel 2016 era del 2.8%.

ASE: taux de bénéficiaires de l'aide sociale selon Canton, Sexe, Nationalité (catégorie) et Année



Source: OFS - Statistique suisse des bénéficiaires de l'aide sociale (SAS) - © OFS

Inoltre la quota del sostegno sociale in Svizzera viene calcolata tenendo conto di tutte le persone che hanno ricevuto una prestazione nell'anno in questione, contrariamente all'USSI che non fornisce più questo dato. Non è quindi possibile paragonare i due dati visto che sono calcolati in maniera diversa e che il numero di beneficiari risulta più elevato per il Ticino se calcolato in base ai criteri dell'Ufficio federale di statistica. Per l'anno 2016,

ad esempio, sono 9'902 e non 7'709 come conteggiati dall'USSI, le unità di riferimento sono 6'578 e non 5'268.

**ASE: Dossiers de l'aide sociale, bénéficiaires de l'aide sociale
et taux d'aide sociale par canton, en 2016** T 13.05.01.01.01

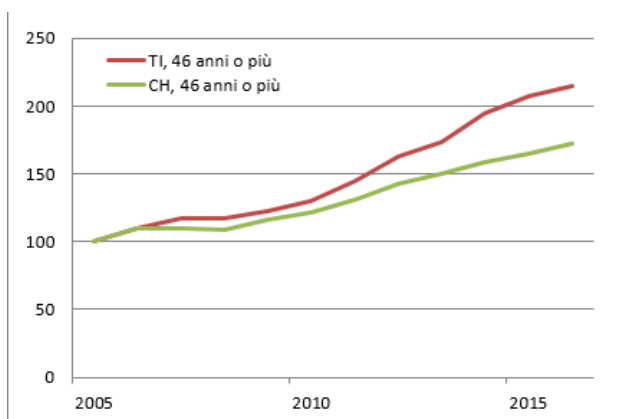
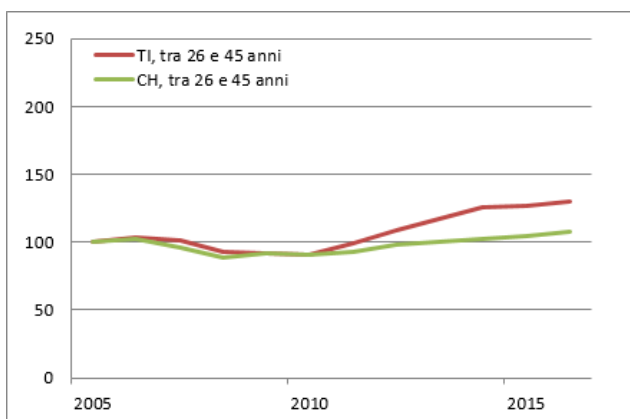
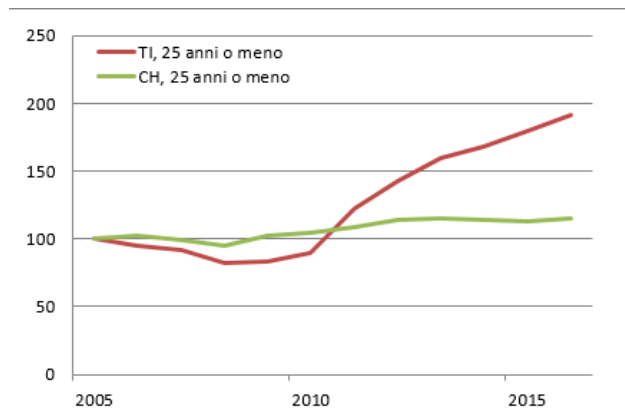
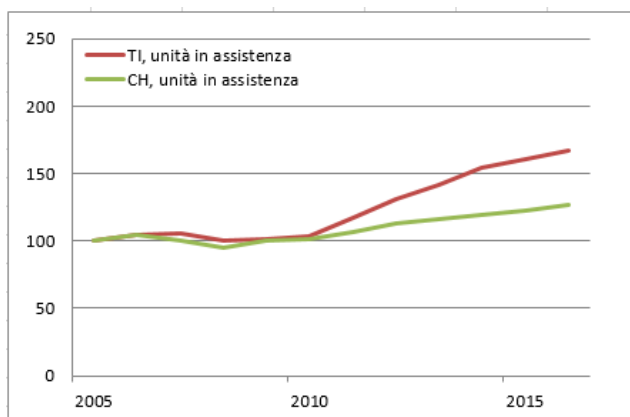
	Unités d'assistance Nombre	Bénéficiaires de l'aide sociale Nombre	Personnes par dossier Moyenne	Taux d'aide sociale (%)
Total	172'181	273'273	1.59	3.3
Zurich	29'706	47'344	1.59	3.2
Berne	27'146	42'953	1.58	4.2
Lucerne	5'868	9'305	1.59	2.3
Uri	266	450	1.69	1.3
Schwytz	1'362	2'220	1.63	1.4
Obwald	266	415	1.56	1.1
Nidwald	257	414	1.61	1.0
Glaris	476	722	1.52	1.8
Zoug	1'306	2'112	1.62	1.7
Fribourg	4'035	7'296	1.81	2.4
Soleure	6'434	9'910	1.54	3.7
Bâle-Ville	8'039	12'048	1.50	6.3
Bâle-Campagne	5'020	8'299	1.65	2.9
Schaffhouse	1'342	2'071	1.54	2.6
Appenzell Rh.-Ext.	761	1'199	1.58	2.2
Appenzell Rh.-Int.	78	134	1.72	0.8
Saint-Gall	7'030	11'119	1.58	2.2
Grisons	1'755	2'738	1.56	1.4
Argovie	9'088	14'523	1.60	2.2
Thurgovie	3'220	4'662	1.45	1.7
Tessin	6'578	9'902	1.51	2.8
Vaud	23'982	36'882	1.54	4.8
Valais	3'585	5'878	1.64	1.8
Neuchâtel	7'917	13'169	1.66	7.4
Genève	16'907	27'646	1.64	5.7
Jura	1'374	2'203	1.60	3.0

Remarques:

- Dossiers ayant reçu une prestation durant la période d'enquête, sans les doubles comptages.
- Le taux d'aide sociale représente le rapport entre le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale et la population.
- Dans le canton de Genève, l'aide cantonale aux chômeurs RMCAS a été intégrée en 2012 dans l'aide sociale: Ce fait est la raison principale de la croissance significative du nombre des unités d'assistance, des bénéficiaires et du taux d'aide sociale.

Non si capisce come mai l'USSI abbia scelto di fornire indicatori che sono diversi da quelli usati dall'UST e che non permettono paragoni.

Sempre utilizzando i dati dell'UST e attribuendo al dato 2015 il valore 100, si può paragonare l'aumento delle unità di assistenza (quelle che nella statistica USSI vengono chiamate domande) in Svizzera e in Ticino. In Ticino la crescita è più marcata sia per il numero totale delle unità di riferimento, sia rispetto alle varie fasce di età, ma è addirittura impressionante per quanto riguarda i meno di 25 anni, categoria decisamente penalizzata dalla revisione della LADI, e per i più di 46 anni, e sappiamo che le possibilità di rientrare nel mondo del lavoro calano proporzionalmente all'età.



Il numero di beneficiari in Ticino calcolati dall'UST è passato da 6'171 nel 2010 a 9'902 nel 2016, con un aumento di oltre il 60%. Nello stesso periodo in Svizzera il numero di beneficiari è aumentato del 18.2%. Con simili differenze di crescita la quota «*stabilmente inferiore alla media svizzera*» è una pia illusione.

Chiedo pertanto al Consiglio di Stato:

1. perché l'USSI non utilizza lo stesso metodo di calcolo dell'UST?
2. Quanti sono i beneficiari di assistenza nei singoli distretti ticinesi?
3. Di quanto è aumentato percentualmente il numero di beneficiari sotto i 25 anni (calcolati secondo il criterio dell'UST) in Ticino (a livello cantonale e dei singoli distretti) e in Svizzera?
4. Di quanto è aumentato percentualmente il numero di beneficiari sopra i 45 anni (calcolati secondo il criterio dell'UST) in Ticino (a livello cantonale e dei singoli distretti) e in Svizzera?
5. Di quanto è aumentato percentualmente il numero di unità di riferimento per le famiglie monoparentali e le coppie con figli (calcolati secondo i criteri dell'UST) in Ticino (a livello cantonale e dei singoli distretti) e in Svizzera?

6. Di quanto è aumentato percentualmente il numero di beneficiari per le famiglie monoparentali e le coppie con figli (calcolati secondo i criteri dell'UST) in Ticino (a livello cantonale e dei singoli distretti) e in Svizzera?
7. Come si spiega la differenza fra Ticino e Svizzera negli aumenti delle unità di riferimento e dei beneficiari per le varie categorie sopracitate?
8. Il Ticino è l'unica Grande Regione dove si è registrato un aumento del tasso di povertà fra il 2010 e il 2015. Come si spiega questa evoluzione e il fatto che la differenza con il tasso nazionale sia cresciuta da 3.2 punti percentuali a oltre 10 punti percentuali?

Tasso di povertà, per grande regione, in Svizzera, nel 2010			
	Tasso di povertà ¹		
	In migliaia	%	+/-
Svizzera	596,2	7,9	
Regione del Lemano	113,6	8,2	
Espace Mittelland	180,3	10,6	
Svizzera nordoccidentale	59,2	5,8	
Zurigo	83,3	6,3	
Svizzera orientale	71,4	6,8	
Svizzera centrale	52,5	7,4	
Ticino	36,0	11,1	

Tasso di povertà, per grande regione, in Svizzera, nel 2015			
	Tasso di povertà ¹		
	In migliaia	%	-
Svizzera	571,5	7,0	
Regione del Lemano	123,0	8,0	
Espace Mittelland	112,2	6,2	
Svizzera nordoccidentale	63,5	5,7	
Zurigo	77,2	5,4	
Svizzera orientale	85,3	7,5	
Svizzera centrale	50,3	6,6	
Ticino	60,0	17,3	

9. In Ticino anche il tasso di rischio di povertà è salito fra il 2010 e il 2016. Come spiega il fatto che sia ormai oltre il doppio rispetto alla media nazionale (la differenza era di 5.3 punti, ora è di 16.7 punti)?

Tasso di rischio di povertà (in valori percentuali)			Tasso di rischio di povertà (in valori percentuali)		
	Tasso di rischio di povertà			Tasso di rischio di povertà	
	Reddito disponibile equivalente inferiore al 60% del RDE medio			Reddito disponibile equivalente inferiore al 60% del RDE medio	
	%	+/-		%	+/-
Svizzera	14,2		Svizzera	14,7	
Regione del Lemano	14,2		Regione del Lemano	16,0	
Espace Mittelland	19,3		Espace Mittelland	17,2	
Svizzera nordoccidentale	8,6		Svizzera nordoccidentale	12,4	
Zurigo	9,9		Zurigo	10,2	
Svizzera orientale	15,1		Svizzera orientale	12,5	
Svizzera centrale	14,0		Svizzera centrale	13,4	
Ticino	19,5		Ticino	31,4	

Matteo Pronzini

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Richiesta di una soluzione immediata e rispettosa dei cittadini del Gambarogno

del 12 gennaio 2018

Da tre anni a questa parte vi state adoperando a una politica della mobilità molto rivolta alla fascia di confine e con scarsissimi risultati. Alcuni esempi:

- avete rispolverato il collegamento Albate-Como-Chiasso a spesa milionaria annua da parte dell'Ente pubblico, nonostante che la parte italiana fosse totalmente inadempiente nelle promesse fatte a livello di politica dei posteggi e infrastrutture e che la parte italiana non abbia finanziato nulla dei costi di questa tratta sul suo territorio;
- in un periodo economico già molto difficile ci avete regalato la tassa sui posteggi che i ticinesi pagano per finanziare l'elevato aumento dell'onere finanziario generato dalla mobilità pubblica soprattutto nella fascia di confine;
- avete creato corse speciali in battello per una trentina di frontalieri sul lago Ceresio (ricordo che il biglietto del mezzo pubblico che paga il fruitore copre forse il 30% dei costi generati dal trasporto pubblico, il rimanente lo paga l'Ente pubblico composto da Comuni, Cantone e Confederazione chiaramente tramite le nostre imposte);
- avete deciso che ora l'Ente pubblico deve coprire anche l'ambito della mobilità aziendale a suon di milioni e nuovi funzionari. Ricordo che la politica aziendale del personale copre anche l'aspetto legato alla mobilità dei dipendenti. È un fattore concorrenziale e le ditte serie da decenni si occupano e si interessano della mobilità dei loro dipendenti. Ora noi interveniamo a risolvere i problemi generati da ditte che se ne fregano altamente di questi aspetti e che meriterebbero di cadere fuori dal mercato;

- con le nostre imposte avete creato P&R sul confine appositamente per frontalieri.

Questi sono solo alcuni esempi di come siete in grado di utilizzare le nostre imposte.

Passiamo al Gambarogno e ai cittadini che vi vivono e pagano le imposte.

Ora studenti del Gambarogno e i lavoratori, grazie anche alla vostra lungimiranza, si trovano senza un collegamento con Locarno!

Rimaniamo nel Gambarogno. In questi ultimi anni possiamo annotare:

- un cantiere FFS di sei mesi e in contemporanea vari cantieri del Cantone, il tutto iniziato il 10 di giugno nella nostra regione turistica dove parecchia gente residente vive di turismo;
- una convenzione che prevedeva 92 treni merci al giorno di ca. 400 m di lunghezza e che ora sono il doppio di lunghezza;
- il declassamento dopo sei anni di lavori del progetto mai giunto a maturazione di mobilità lenta attorno al lago. Tutta la Svizzera si è adoperata a valorizzare i suoi laghi con percorsi ciclopeditoni e da noi li si declassano;
- ci state bloccando da un paio di anni nei vostri uffici le pianificazioni dei comprensori con maggiori potenziali di valorizzazione delle nostre bellezze architettoniche;
- ci avete creato un ulteriore inasprimento della legge sulla telefonia mobile, così che al posto di ricevere un segnale Swisscom leggero e efficiente dobbiamo utilizzare segnali molto forti e magari anche nocivi di Wodafone e Tim con relativi costi di roaming;
- il collegamento su rotaia TILO del Gambarogno con AlpTransit in direzione di Cadenazzo e Bellinzona è sempre a livello di promesse e diventa sempre più scadente;
- la realizzazione del percorso ciclopeditono che collega Quartino a Magadino, pronta già nel 2015 e che ha conosciuto un guizzo per una breve tratta presso la zona sportiva in periodo elettorale, ora langue nei cassetti e forse verrà realizzato entro il 2019 nonostante meriti urgenza proprio per l'evidente pericolosità che vi si riscontra per pedoni e ciclisti.

Questi sono alcuni elementi che qualificano la politica del nostro Consiglio di Stato nei confronti del Gambarogno.

Domande e suggerimenti

- Volete approntare al più presto un collegamento del Gambarogno con Locarno efficace per i nostri studenti e lavoratori?
- Per evitare che si cominci a pensare che abbiate qualcosa di personale nei confronti della nostra regione, che la stessa non abbia particolare peso elettorale e quindi la si trascuri parecchio, o che privilegiate la mobilità di chi vive oltre confine rispetto a quella dei nostri cittadini, non sarebbe ora di dare anche un qualche segnale positivo ai cittadini che vivono e pagano qui le loro imposte?

Cleto Ferrari

Per la risposta all'interpellanza si rinvia alla pagina [3735](#).

INTERPELLANZA

Società Autolinee Regionali Luganesi SA: che succede?

del 22 gennaio 2018

È recente la notizia apparsa nei media, in base alla quale sembra siano emersi gravi problemi di gestione in seno ad ARL SA. Secondo il sito del quotidiano La Regione «l'ex direttore delle Autolinee Regionali Luganesi (ARL), Curzio Bernasconi, andato in pensione lo scorso agosto, è indagato per amministrazione infedele. La denuncia - come anticipato dalla Rsi - è partita a seguito di una serie di ammanchi nelle casse delle ARL. Il caso è emerso in occasione dell'ultima assemblea dei soci della società anonima che gestisce l'azienda, a novembre. Un rappresentante del Cantone, che detiene circa il 40% delle azioni delle ARL, poco prima dell'inizio dei lavori ha asserito che "nei conti 2017 ci sono delle irregolarità e non li approveremo". È ancora difficile quantificare l'importo del presunto ammanco, sia perché in merito le bocche sono chiuse, sia perché l'indagine concentratasi sul 2017 potrebbe allargarsi agli anni precedenti. Sempre stando alla RSI, la cifra dovrebbe però superare i 150'000 franchi. Ma non solo: si parla pure di lavori fatti svolgere dall'ex dirigente - uscito di scena non senza polemiche - ai dipendenti ARL per scopi privati».

In generale poi, come da noi rilevato in passato, appare poco razionale che nella zona di Lugano e dintorni vi siano due aziende locali partecipate dal Cantone, ARL SA e TPL SA, chiamate a occuparsi del trasporto su gomma.

Infine, dopo la polemica tra Cantone e ARL SA in merito al trasporto da e per la Scuola media di Pregassona, che interessa gli allievi provenienti da Sonvico, Cadro, Villa Luganese e Davesco-Soragno, il servizio è stato attribuito nuovamente alle ARL SA da gennaio 2018. Tuttavia sembra che sulle linee, in concomitanza con l'inizio e la fine dell'orario scolastico, vi siano dei pericolosi sovraffollamenti di passeggeri.

Alla luce di queste premesse, chiedo al Consiglio di Stato:

1. Cosa può indicare sui problemi emersi nella gestione della ARL SA? Il Controllo cantonale delle finanze ha effettuato delle revisioni di questa società partecipata dal Cantone e ha segnalato dei problemi nei suoi rapporti? Quando i rappresentanti del Cantone nella ARL SA hanno segnalato dei problemi al Cantone?
2. È a favore di un assorbimento della ARL SA da parte della TPL SA? Se la risposta è negativa, quali elementi rendono inopportuna a suo giudizio la fusione e su quali basi si giustifica lo statu quo? Sono stati eseguiti studi sulla razionalità dell'organizzazione aziendale di ARL SA e TPL SA e quale esito hanno dato?
3. Com'è stato organizzato il trasporto scolastico degli allievi provenienti da Sonvico, Cadro, Villa Luganese e Davesco-Soragno in atto da gennaio 2018 da parte di ARL SA? Esso rispetta tutte le prescrizioni di sicurezza?

Raoul Ghisletta

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Argo 1, polizia ed ipocrisia del Consiglio di Stato

del 22 gennaio 2018

Il Consiglio di Stato ha deciso di non rispondere più a domande relative alla Argo 1 fino al termine dei lavori della Commissione d'inchiesta parlamentare. Questo ha detto il Presidente del Governo Manuele Bertoli in aula in dicembre per giustificare il rifiuto di trattare l'interpellanza presentata dall'MPS.

A quanto pare però questa regola vale solo per le domande dei deputati visto che l'on. Gobbi durante un dibattito pubblico ha rivelato che *«la Polizia cantonale ha effettuato i controlli e segnalato la mancanza delle necessarie autorizzazioni e di personale adeguatamente formato quando la Argo1 ottenne il primo mandato, per la sorveglianza del centro asilanti di Lumino»*, come riporta Liberatv senza ulteriori precisazioni.

Secondo informazioni in possesso de La Regione, la Sezione amministrativa della Polizia (Saesp, il servizio che si occupa del rilascio delle autorizzazioni) *«ha aperto un procedimento nei confronti dell'allora "rappresentante responsabile" della ditta, Paolo Della Santa, al quale le citate manchevolezze sarebbero costate una multa. Fu Della Santa nel settembre del 2013 a presentare la prima istanza di autorizzazione per la Otenys. Autorizzazione che la ditta ottenne nell'ottobre dello stesso anno. L'agenzia subentra alla Rainbow nella gestione dei centri per richiedenti l'asilo a fine luglio 2014 (con l'incarico di Lumino), con un contratto valido fino al 31 dicembre 2014 poi rinnovato tacitamente in assenza di una risoluzione governativa e violando la Legge sulle commesse pubbliche. A febbraio 2016 Argo 1 segnala al Saesp il cambiamento di responsabile dell'autorizzazione, con Sansonetti che subentra a Della Santa»*.

Dal settimanale Il Caffè apprendiamo inoltre che il 28 luglio 2015, alle ore 17:20 Marco Sansonetti ha ricevuto all'indirizzo della società di sicurezza Argo1 di cui è titolare (scrive Il Caffè) un'e-mail con referenze molto positive da parte di un ufficiale della polizia cantonale. Il graduato ammette di non essere autorizzato a rilasciare "referenze formali", ma scrive dall'account ufficiale della polizia che non vi è *«nulla da eccepire per quanto attiene il servizio prestato da Argo1 e da lei per la questione Camorino»*.

Ricordiamo che Sansonetti è indagato per i reati di sequestro di persona e rapimento, coazione, lesioni corporali gravi e omissioni di sicurezza, nei confronti di un minorenne rifugiato, rimasto ammanettato 6-7 ore a un tubo della doccia, proprio a Camorino. Per questi reati sono indagati anche dei poliziotti della cantonale.

Non sarebbe nemmeno il primo caso di sospetti di violenze perché secondo l'inchiesta di Falò, prima dell'attribuzione del mandato del DSS alla Argo il cantone stesso avrebbe avvisato l'allora datore di lavoro che Sansonetti era sospettato di violenze nei confronti di un richiedente l'asilo.

Le rivelazioni su questa vicenda sollevano ancora una volta il problema della gestione delle informazioni relativa allo scandalo Argo operata dal Governo. Se da un lato il Consiglio di Stato si rifiuta di rispondere alle domande dei deputati o fornisce spiegazioni

assolutamente incoerenti, dall'altra sembra che alcuni suoi membri "si lascino sfuggire2 informazioni che vengono poi divulgate dai media, anche se incomplete. Ricordiamo che il Corriere del Ticino ha pubblicato un articolo contro un ex dipendente della Argo basandosi su un documento "segreto" giunto sui tavoli del Governo appena il giorno prima. Queste "fughe di notizie" sembrano essere finalizzate a distogliere l'attenzione da l'uno o l'altro aspetto delle vicenda in una specie di continuo gioco di "scarica-barile".

Si chiede pertanto al Consiglio di Stato:

1. Perché ha deciso di non rispondere agli atti parlamentari relativi allo scandalo Argo 1?
2. Come valuta le "fughe di notizie" che sembrano provenire dai suoi stessi componenti?
3. Quali misure intende adottare per evitare simili fughe di notizie?
4. Ritiene che i cittadini siano correttamente informati ricevendo solo notizie parziali da parte dei media? Ritiene che questo sia utile a "ristabilire la fiducia nelle istituzioni", come ha dichiarato più volte di voler fare?
5. Non ritiene che sia ora che vengano fornite risposte affidabili almeno sugli aspetti che sono stati chiariti finora?
6. Questa vicenda lascia alquanto perplessi anche per quanto riguarda il ruolo della polizia cantonale, o per lo meno su alcuni suoi rappresentanti. Il Consiglio di Stato è intenzionato a chiarire i possibili legami fra membri della Polizia cantonale e il direttore operativo della Argo1, Marco Sansonetti?
7. L'e-mail con le referenze positive è stato inviato dall'ufficiale di polizia prima o dopo i fatti di Camorino, per i quali è in corso un'indagine per sequestro di persona e rapimento, coazione, lesioni corporali gravi e omissioni di sicurezza ai danni di un richiedente l'asilo minorenne?
8. Quali legami esistono fra l'ufficiale di polizia che ha scritto le referenze e i due poliziotti coinvolti? E con Sansonetti?
9. Corrisponde al vero che la Sezione amministrativa della Polizia ha aperto un procedimento nei confronti dell'allora "rappresentante responsabile" della ditta, Paolo Della Santa, al quale le citate manchevolezze sarebbero costate una multa? Se sì, quando?
10. Ci sono stati altri controlli e/o sanzioni? L'agenzia di sicurezza è stata tenuta sotto sorveglianza?
11. Il Consiglio di Stato ha più volte vantato i meriti della collaborazione fra autorità per scoprire e punire gli abusi nell'ambito del lavoro, l'impiego di personale insufficiente e senza le necessarie autorizzazioni è un indizio chiaro di possibili abusi. Le "manchevolezze" riscontrate all'allora Otenys o eventualmente più tardi alla Argo 1 sono state segnalate all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML)? Se no, perché?
12. Se le irregolarità sono state segnalate all'USLM, come ha proceduto quest'ultimo?
13. Corrisponde al vero che a febbraio 2016 Argo 1 ha segnalato il cambiamento di responsabile dell'autorizzazione, con Sansonetti che subentra a Della Santa? Dal

registro di commercio¹⁹ sembrerebbe che Della Santa abbia lasciato la Otenys (futura Argo) molto tempo prima, ci sono stati altri cambiamenti prima dell'iscrizione di Sansonetti come responsabile? È stato verificato se il numero e le autorizzazioni dei dipendenti fossero in ordine al momento dell'eventuale annuncio di cambio di responsabili?

Per l'MPS
Matteo Pronzini

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

¹⁹ **OtenyS SA**, in Torricella-Taverne, CHE-214.298.700, società anonima (FUSC n. 178 del 16.09.2013, Pubbl. 1078677). Persone dimissionarie e firme cancellate: Della Santa, Paolo, da Lugano, in Tenero-Contra, amministratore unico, con firma individuale. Nuove persone iscritte o modifiche: Grillo, Davide, cittadino italiano, in Stabio, amministratore unico, con firma individuale.